

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

Anno XVIII - N. 103

Siena, gennaio - febbraio 2013

Pubblicato il 26 marzo 2013

BOLLETTINO UFFICIALE

Periodico bimestrale di atti normativi, circolari ed altre comunicazioni dell'Università



PARTE I

Modifiche di Statuto, Regolamenti, disposizioni di carattere generale

Sommario**Regolamenti di Ateneo**

- *Regolamento Didattico di Ateneo: Modifiche in attuazione della Legge 240/2010 (D.R. n. 227/2013/Div.Atti.Norm.Aff.Ist.)*..... Pag. 5

Altri Regolamenti

- *Regolamento Generale relativo ai permessi di accesso ai parcheggi e alla destinazione delle quote erogate per la concessione dei permessi di accesso: sospensione efficacia (D.R. n. 90/2013/Div.Atti.Norm.Aff.Ist.)*..... " 48

- *Regolamento del Tirocinio Professionale degli studenti dei Corsi di Laurea Specialistica in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Classe 14/S): Modifiche (D.R. n. 292/2013/Div.Atti.Norm.Aff.Ist.)*" 48



D.R. Rep. 227/2013
Pr. N. 6056
del 18 febbraio 2013

IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, e s.m. e i., relativa all'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e in particolare l'articolo 6;
- Vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341 di "Riforma degli Ordinamenti didattici universitari" e s.m. e i., e in particolare l'articolo 11;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 su "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario." e s.m. e i., e in particolare l'art. 2, comma 1, lettera e);
- Visto il D.Lgs. 27 gennaio 2012, n.19; recante "Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.";
- Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 su "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509" e successivi decreti attuativi;
- Visto il D.M. 26 luglio 2007, n. 386 su "Definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione, da parte delle Università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale)";
- Visto il D.M. 249 del 10 settembre 2010, Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».";
- Visto il D.M. 22 settembre 2010, n. 17 su "Requisiti necessari dei corsi di studio";
- Visto il D.M. 23 dicembre 2010, n. 50 recante "Linee generali di indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2010-2012";
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 746 del 31 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1994 e s.m. e i., e in particolare gli articoli 6, 7, 21, 22, e fatte salve, in questa fase transitoria, le disposizioni dello Statuto emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012, oggetto di graduale attuazione;
- Visto il D.R. n. 1410 del 15 settembre 2001 di emanazione del Regolamento Didattico di Ateneo approvato con Decreto Direttoriale MIUR del 26 giugno 2001 e con Decreto Direttoriale MIUR del 6 agosto 2001 e s. m. e i.;
- Visto il D.R. n. 1284/2008-09 del 6 maggio 2009 relativo alla modifica della Parte generale del Regolamento Didattico di Ateneo approvata con Decreto Direttoriale 5 maggio 2009 e s.m. e i.;



- *Visto il D.R. n. 1646/2008-09 dell'8 giugno 2009 relativo alla modifica del Regolamento Didattico di Ateneo nella parte relativa agli ordinamenti didattici dei Corsi di studio istituiti e/o ridefiniti ai sensi del D.M. n. 270/2004 e successivi Decreti attuativi, approvata con Decreto Direttoriale MIUR 27 maggio 2009, e s.m.e i.;*
- *Visto il D.R. n. 1069/2012 del 20 luglio 2012 sull'istituzione dei Dipartimenti ai sensi della Legge n. 240/10 e s.m. e i. nonché sull'associazione dei Corsi di Studio istituiti ai Dipartimenti titolari/contitolari;*
- *Vista la nota MIUR prot. n. 169 del 31 gennaio 2012, recante "Indicazioni operative sull'offerta formativa dell'a.a. 2012- 2013;*
- *Viste le Linee guida per i Corsi di Studio in contitolarietà, approvate dal Senato Accademico nella seduta del 29 febbraio 2012;*
- *Viste le Linee guida di Ateneo per l'Offerta Formativa per l'A.A. 2012/2013 approvate dal Senato Accademico nella seduta del 3 aprile 2012;*
- *Acquisito, in data 20 novembre 2012, il parere del Consiglio Studentesco sulla proposta di revisione del Regolamento Didattico di Ateneo (Parte generale Artt. 1-39) ai sensi della Legge n. 240/2010 e s.m. e i;*
- *Vista la delibera n. 1 del 23 novembre 2012 con la quale il Consiglio di Amministrazione esprimeva, a maggioranza assoluta, parere favorevole sulla revisione del Regolamento Didattico di Ateneo nel testo proposto;*
- *Vista la delibera n. 2 del 23 novembre 2012 con la quale il Consiglio di Amministrazione esprimeva parere favorevole alle modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti presso l'Università degli Studi di Siena ai sensi del D.M. n. 270/2004;*
- *Vista la delibera n. 3 del 23 novembre 2012 con la quale il Senato Accademico approvava, a maggioranza assoluta, la revisione del Regolamento Didattico di Ateneo nel testo proposto;*
- *Vista la delibera n. 4 del 23 novembre 2012 con la quale il Senato Accademico approvava le modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti presso l'Università degli Studi di Siena ai sensi del D.M. n. 270/2004, nella parte relativa all'afferenza degli stessi ai Dipartimenti istituiti con D.R. n. 1069 del 20 luglio 2012;*
- *Vista la delibera n. 1 del 3 dicembre 2012 con la quale il Senato Accademico approvava le sedi dei Dipartimenti istituiti presso l'Università degli Studi di Siena nei termini di cui al D.R. n. 1069 del 20 luglio 2012;*
- *Vista la nota del 12 dicembre 2012 prot. n. 57790 III/1, con la quale l'Università degli Studi di Siena trasmetteva al MIUR la proposta di modifica del Regolamento Didattico di Ateneo, in adeguamento alla Legge n. 240/2010, per il controllo di legittimità e di merito prescritto dall'art. 6, comma 9, della Legge n. 168/89 e successive modificazioni e integrazioni;*
- *Vista la nota del 14 dicembre 2012, prot. n. 4538/2012, con la quale il MIUR trasmetteva al Consiglio Universitario Nazionale la documentazione dell'Università degli Studi di Siena, per il prescritto parere;*
- *Vista la nota dell'8 febbraio 2013 prot. n. 2664/2013, con la quale il MIUR , sulla scorta del parere espresso dal CUN nell'adunanza del 30 gennaio 2013, trasmetteva il Decreto Direttoriale di approvazione della revisione del Regolamento Didattico di Ateneo (Parte Generale) e autorizzava il Rettore alla emanazione dell'apposito provvedimento di modifica della parte generale del Regolamento Didattico di Ateneo;*



- Ravvisata la necessità e l'urgenza di recepire nella normativa di Ateneo il Regolamento Didattico di Ateneo predisposto in adeguamento a quanto prescritto dalla Legge n. 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni;

DECRETA

Articolo unico

1. A decorrere dalla data del presente provvedimento, il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 1410 del 15 settembre 2001 e s. m. e i., modificato nella parte generale con D.R. n. 1284 del 6 maggio 2009 e s. m. e i. e nella parte relativa agli Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio con D.R. n. 1646/2008-2009 dell'8 giugno 2009 e s.m. e i., è ulteriormente modificato, ai sensi della Legge n. 240/2010, nei termini di cui all' *Allegato 1*, parte integrante del presente provvedimento.
2. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio sono quelli risultanti sul sito MIUR Banca Dati RAD.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo *On line* e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Siena, 18 febbraio 2013

IL RETTORE

Prof. Angelo Riccaboni



Allegato 1 al D.R. n. 227 del 18.02.2013

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

(In attuazione della L. n. 240/10)

PARTE GENERALE

(Artt. 1-41)

INDICE

TITOLO I - Organizzazione della Didattica

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Offerta didattica e Titoli di Studio Universitari
- Art. 3 - Corsi di Laurea
- Art. 4 - Corsi di Laurea Magistrale
- Art. 5 - Corsi di Specializzazione
- Art. 6 - Dottorati di ricerca
- Art. 7 - Master universitari
- Art. 8 - Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi
- Art. 9 - Classi di Corsi di Studio
- Art. 10 - Titolarietà dei Corsi di Studio
- Art. 11 - Corsi di Studio Interateneo
- Art. 12 - Strutture di Raccordo
- Art. 13 - Comitati per la Didattica
- Art. 14 - Commissioni paritetiche docenti-studenti

TITOLO II - Regolamentazione dell'attività didattica

- Art. 15 - Progettazione dei Corsi di Studio
- Art. 16 - Istituzione dei Corsi di Studio
- Art. 17 - Attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio
- Art. 18 - Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio
- Art. 19 - Regolamenti didattici dei Corsi di Studio
- Art. 20 - Crediti Formativi Universitari
- Art. 21 - Riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari
- Art. 22 - Tipologia e articolazione degli insegnamenti e delle altre attività formative
- Art. 23 - Requisiti di ammissione ai Corsi di Studio, attività formative propedeutiche e integrative
- Art. 24 - Ammissione a singoli insegnamenti
- Art. 25 - Manifesto annuale degli studi
- Art. 26 - Calendario didattico
- Art. 27 - Trasparenza e pubblicità dell'offerta formativa
- Art. 28 - Orientamento e tutorato
- Art. 29 - Presidio della qualità di Ateneo



TITOLO III - Studenti

- Art. 30 - Frequenza ai Corsi di Studio. Studenti lavoratori, studenti a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti**
- Art. 31 - Sospensione, decadenza, interruzione e rinuncia agli studi**
- Art. 32 - Abbreviazione degli studi**
- Art. 33 - Tutela dei diritti degli studenti**
- Art. 34 - Esami e verifiche del profitto**
- Art. 35- Conferimento dei titoli**
- Art. 36 - Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero**

TITOLO IV - Docenti

- Art. 37 - Doveri didattici dei docenti**
- Art. 38 - Modalità di svolgimento della didattica e delle altre attività formative**

TITOLO V - Norme finali e transitorie

- Art. 39 - Emanazione del Regolamento didattico di Ateneo**
- Art. 40 - Modifiche**
- Art. 41 - Disposizioni transitorie e finali**



TITOLO I Organizzazione della Didattica

Art 1 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per Università/Ateneo: l'Università degli Studi di Siena;
- b) per Corsi di Studio: Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale a ciclo unico, di Laurea Magistrale a normativa U.E, di Laurea Magistrale, di Specializzazione, di Dottorato di Ricerca;
- c) per Dipartimenti competenti: per i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, i Dipartimenti ai quali gli stessi sono attribuiti in titolarità o in contitolarità; per i Corsi di Specializzazione e di Dottorato, i Dipartimenti presso i quali gli stessi hanno sede amministrativa;
- d) per Dipartimento di riferimento: il Dipartimento titolare di un Corso di Studio; in caso di contitolarità con altri Dipartimenti, quello responsabile della prevalenza degli insegnamenti di un Corso di Studio;
- e) per titoli di studio: Laurea, Laurea Magistrale, Diploma di Specializzazione, Dottorato di ricerca e Master universitario, rilasciati al termine dei corrispondenti percorsi formativi;
- f) per Classe di appartenenza dei Corsi di Studio: l'insieme dei Corsi di Studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, individuato da uno o più decreti ministeriali;
- g) per Settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 4 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni;
- h) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai Decreti ministeriali;
- i) per Credito Formativo Universitario (CFU): la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale, per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio;
- l) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze e di abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento dei quali il Corso di Studio è finalizzato;
- m) per Ordinamento didattico: l'insieme delle norme che regolano i curricula del Corso di Studio;
- n) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- o) per *curriculum*: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del Corso di Studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
- p) per piano di studio: l'insieme delle attività formative necessarie allo studente per conseguire il titolo di studio;
- q) per Regolamenti didattici dei Corsi di Studio: i regolamenti sugli aspetti organizzativi dei Corsi, ivi compresi gli obiettivi formativi specifici, i curricula offerti, gli insegnamenti, le attività formative e le forme di verifica dell'apprendimento;
- r) per titolo "unico congiunto" (*joint degree*): un titolo unico, rilasciato congiuntamente da almeno due Istituzioni Universitarie che offrono un programma di studio integrato;



s) per titolo "doppio" o "multiplo" (*double/multiple degree*): un titolo caratterizzato da due o più titoli riconosciuti a livello nazionale dai Paesi di cui fanno parte le istituzioni firmatarie l'accordo e rilasciati ufficialmente da due o più istituzioni coinvolte in un programma di studio integrato.

t) per Ministero: il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 2

Offerta didattica e Titoli di Studio Universitari

1. L'Università rilascia i seguenti titoli:

a) Laurea (L)

b) Laurea Magistrale (LM)

2. L'Università rilascia altresì il Diploma di Specializzazione (DS), il Dottorato di Ricerca (DR), i Master universitari di I e di II livello.

3. I titoli di studio rilasciati dall'Università al termine di Corsi di Studio dello stesso livello appartenenti alla medesima Classe hanno identico valore legale. Essi sono contrassegnati da denominazioni specifiche, oltre che dall'indicazione numerica della Classe di appartenenza.

4. L'Università può prevedere, inoltre, attività di formazione finalizzata e servizi didattici integrativi, ai sensi dell'Art. 6 della Legge n. 341/90, al termine dei quali sono rilasciati specifici attestati.

5. Sulla base di apposite convenzioni con altre istituzioni accademiche italiane e straniere, l'Università può rilasciare titoli doppi o congiunti. Nel caso di convenzioni con Atenei stranieri, o con istituzioni ad essi assimilabili, la durata dei Corsi di Studio ed i criteri generali della loro organizzazione possono essere variamente determinati, anche in deroga al comma 7 del presente articolo, in relazione alla normativa dell'Unione Europea. Il diploma relativo al titolo doppio o congiunto riporta necessariamente la denominazione e il logo delle istituzioni che lo rilasciano e può essere redatto in altra lingua, oltre a quella italiana. Lo schema di diploma è parte integrante della convenzione stipulata per il rilascio del titolo doppio o congiunto.

6. L'Università rilascia, a quanti hanno conseguito la Laurea, la Laurea Magistrale e il Diploma di Specializzazione, il Supplemento al Diploma (*Diploma Supplement*), ovvero una relazione informativa che riporta in lingua italiana e in lingua inglese, secondo modelli conformi a quelli concordati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al *curriculum* specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Il *Diploma Supplement* è rilasciato in modo automatico e gratuitamente.

7. Tipologia, durata, numero dei CFU necessari e criteri generali per l'organizzazione dei diversi Corsi di Studio sono definiti in conformità alla normativa vigente e sono disciplinati dai Regolamenti didattici dei relativi Corsi, deliberati dai rispettivi Dipartimenti ai sensi dell'Art. 19 comma 3.

8. Il Senato Accademico, alla luce dei criteri di assicurazione di qualità e di accreditamento, indirizza, coordina e controlla l'offerta didattica dell'Università degli Studi di Siena, tenendo conto dell'evoluzione dei saperi scientifici e tecnologici in ambito nazionale ed internazionale e facendo riferimento alle esigenze sociali ed alla richiesta di qualificazione professionale, anche in rapporto al territorio.

9. L'elenco dei Corsi di Studio istituiti presso l'Università degli Studi di Siena e i relativi ordinamenti didattici sono allegati al presente Regolamento e ne costituiscono parte integrante.

**Art. 3****Corsi di Laurea**

1. La Laurea si consegue al termine del Corso di Laurea. A coloro che conseguono la Laurea compete la qualifica accademica di Dottore.
2. Il conseguimento della Laurea attesta che lo studente ha acquisito nel suo campo di studi i risultati di apprendimento attesi, definiti nell'Ordinamento didattico del Corso di Studio tramite il sistema dei *Descrittori* adottati in sede europea per i titoli di primo livello.
3. Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.
4. L'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali di cui al precedente comma è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro, nonché all'esercizio delle attività professionali regolamentate nell'osservanza della normativa nazionale e delle disposizioni dell'Unione Europea.
5. Per conseguire la Laurea, lo studente deve avere acquisito i 180 CFU previsti nello specifico Ordinamento didattico, comprensivi di quelli relativi alla prova finale e alla conoscenza obbligatoria della lingua inglese, qualora essa non sia prevista come requisito di accesso.
6. Per il conseguimento della Laurea è prevista una prova finale, le cui modalità sono stabilite nel Regolamento Didattico del singolo Corso di Studio.
7. La durata normale del Corso di Laurea è di tre anni.

Art. 4**Corsi di Laurea Magistrale**

1. La Laurea Magistrale si consegue al termine del Corso di Laurea Magistrale. A coloro che conseguono la Laurea Magistrale compete la qualifica accademica di Dottore Magistrale.
2. Il conseguimento della Laurea Magistrale attesta che lo studente ha acquisito nel suo campo di studi i risultati di apprendimento attesi, definiti nell'ordinamento didattico del Corso di Studio tramite il sistema dei *Descrittori* adottati in sede europea per i titoli di secondo livello.
3. Il Corso di Laurea Magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
4. La durata normale del Corso di Laurea Magistrale è di due anni.
5. Per conseguire la Laurea Magistrale, lo studente deve avere acquisito i 120 CFU previsti dallo specifico Ordinamento didattico, comprensivi di quelli relativi alla prova finale e alla conoscenza obbligatoria della lingua inglese, qualora essa non sia prevista come requisito di accesso.
6. La durata normale dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico è di cinque o di sei anni, previo conseguimento, rispettivamente, di 300 o 360 CFU, previsti dallo specifico Ordinamento didattico, comprensivi di quelli relativi alla prova finale e alla conoscenza obbligatoria della lingua inglese, qualora non sia previsto come requisito di accesso.
7. Per il conseguimento della Laurea Magistrale è prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

Art. 5**Corsi di Specializzazione**

1. Il Diploma di Specializzazione si consegue al termine del Corso di Specializzazione.



2. Il Corso di Specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e viene istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di Direttive dell'Unione Europea.

3. Per conseguire il Diploma di Specializzazione lo studente deve avere acquisito un numero di CFU pari a quello riportato nei Decreti ministeriali di riferimento, fatte salve le eventuali diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da Direttive dell'Unione Europea.

4. I Corsi di Specializzazione sono disciplinati da specifici regolamenti.

Art. 6

Dottorati di ricerca

1. Il Dottorato di ricerca si consegue al termine del Corso di Dottorato di Ricerca.

2. Il Corso di Dottorato di Ricerca ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.

3. Il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca è disciplinato, in osservanza della normativa vigente, dallo specifico Regolamento di Ateneo.

4. In caso di interruzione del Corso di Dottorato di Ricerca da parte dello studente, è previsto, previa delibera del Collegio dei Docenti, la possibilità di ottenere un attestato relativo alle attività formative svolte e ai CFU conseguiti.

Art. 7

Master universitari

1. L'Università attiva Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea Magistrale, alla conclusione dei quali, rilascia i Master di I e di II livello.

2. I Master di cui al presente articolo sono disciplinati dallo specifico Regolamento di Ateneo.

Art. 8

Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi

1. L'Università prevede l'attivazione, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, di:

a) corsi di orientamento degli studenti;

b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo;

c) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e per l'abilitazione all'insegnamento;

d) corsi di formazione permanente finalizzati a favorire l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e destinati anche a persone già inserite nel mondo del lavoro;

e) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.

Art. 9

Classi di Corsi di Studio

1. Le Classi dei Corsi di Studio sono definite da appositi decreti ministeriali in cui sono individuati gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli.

2. È possibile l'istituzione di più Corsi di Studio dello stesso livello appartenenti alla medesima Classe; tali Corsi hanno identico valore legale.



3. L'Università può prevedere l'istituzione di un Corso di Studio appartenente a due Classi differenti.

Art. 10

Titolarità dei Corsi di Studio

1. La titolarità di un Corso di Studio istituito dall'Ateneo è attribuita ad un Dipartimento, tenuto conto della prevalenza dei docenti dei settori scientifico-disciplinari presenti nell'ordinamento didattico del Corso medesimo.
2. In presenza di un progetto formativo complesso e di particolari esigenze di integrazione didattica, i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale possono essere attribuiti in contitolarità a due o più Dipartimenti, qualora essi concorrano con i propri docenti in misura rilevante e significativa agli insegnamenti dei Corsi di Studio nel rispetto delle condizioni e delle modalità fissati in appositi regolamenti.
3. In caso di contitolarità di un Corso di Laurea o di Laurea Magistrale tra due o più Dipartimenti dell'Ateneo, il Dipartimento di riferimento del Corso di Studio è individuato in base alla prevalenza del contributo didattico dei docenti del Dipartimento ai settori scientifico-disciplinari delle attività formative di base, caratterizzanti e affini e integrative del Corso medesimo.
4. Per i corsi di studio in contitolarità la programmazione didattica annuale, la copertura degli insegnamenti attivati e l'attribuzione dei compiti didattici dei docenti afferenti sono deliberati di concerto dai Dipartimenti contitolari. In caso di mancato accordo, decide il Senato Accademico.
5. Il Dipartimento di riferimento, di concerto con i Dipartimenti contitolari per i corsi di studio affidati in contitolarità, verifica il rispetto dei requisiti necessari per l'istituzione, l'attivazione e l'accreditamento dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dai Regolamenti di Ateneo e dalle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.
6. L'elenco dei Dipartimenti dell'Ateneo, con l'indicazione dell'attribuzione dei singoli Corsi di Studio, è allegato al presente Regolamento e ne costituisce parte integrante.

Art. 11

Corsi di Studio Interateneo

1. Possono essere istituiti Corsi di Studio interateneo mediante convenzioni tra diversi Atenei italiani e stranieri, anche in vista del rilascio dei titoli doppi e congiunti, di cui all'Art. 2, comma 5.
2. Gli accordi e le convenzioni disciplinano la gestione delle carriere degli studenti, la responsabilità amministrativa dei Corsi di Studio e le modalità di rilascio del titolo di studio. Sulla base degli accordi e delle convenzioni, i Regolamenti didattici dei Corsi di Studio interateneo definiscono le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento.
3. Per ogni Corso di Studio interateneo è prevista la costituzione di un Comitato per la didattica interateneo, del quale fanno parte di diritto i Coordinatori di sede di cui al comma successivo.
4. Per ogni sede dovrà essere individuato annualmente il rispettivo Coordinatore.

Art. 12

Strutture di Raccordo

1. Tra più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, è possibile istituire, con la procedura e nei termini previsti dallo Statuto, strutture di raccordo con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche.

**Art. 13****Comitati per la Didattica**

1. I Comitati per la Didattica sono organi paritetici di docenti e di studenti composti da un minimo di quattro ad un massimo di dodici membri, costituiti di norma per ogni Corso di Laurea e di Laurea Magistrale.
2. I Comitati per la didattica durano in carica tre anni, e sono rinnovabili una sola volta.
3. Il Consiglio di Dipartimento nomina un Comitato per la Didattica per ciascuno dei Corsi di Laurea o di Laurea Magistrale di cui è titolare, composto da almeno due rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Studio e da un ugual numero di docenti. Il Dipartimento può motivatamente prevedere l'accorpamento di Comitati per la Didattica di Corsi di Studio di cui esso è titolare.
4. Per i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale affidati in contitolarità a più Dipartimenti, il Comitato per la Didattica è interdipartimentale e ciascun Consiglio di Dipartimento nomina al suo interno i propri rappresentanti in modo paritetico. Il numero dei componenti dei Comitati per la Didattica dei corsi di studio in contitolarità è deciso di concerto dai Dipartimenti contitolari.
5. Gli studenti sono eletti ai sensi del "Regolamento elettorale e per la costituzione degli organi dell'Università degli Studi di Siena".
6. Nel caso in cui la componente dei docenti o degli studenti non sia nominata, in tutto o in parte, ai sensi dei commi che precedono, il Rettore provvede all'integrazione provvisoria del Comitato per la Didattica sentiti, rispettivamente, i Direttori dei Dipartimenti interessati e il Consiglio studentesco.
7. Ciascun Comitato per la Didattica elegge nel suo ambito un Presidente. Il Presidente convoca e presiede il Comitato per la Didattica.
8. I Comitati per la Didattica, in particolare:
 - a) propongono ai Dipartimenti interessati i Regolamenti didattici dei Corsi di Studio e le relative modifiche, assicurando la coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati;
 - b) propongono ai Consigli di Dipartimento competenti le modifiche all'ordinamento didattico del Corso di Studio;
 - c) esaminano e approvano i piani di studio individuali, secondo criteri di coerenza rispetto all'Ordinamento didattico, all'offerta formativa e agli obiettivi formativi del Corso di Studio;
 - d) propongono ai Dipartimenti interessati le modalità di valutazione delle conoscenze iniziali dello studente ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea e le attività formative propedeutiche e integrative finalizzate al recupero dei debiti formativi all'ammissione; propongono, altresì, ai Dipartimenti interessati la nomina delle Commissioni per le prove di verifica delle conoscenze personali dello studente ai fini dell'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale, secondo quanto previsto dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio;
 - e) esaminano ed approvano le richieste di trasferimento degli studenti e procedono al riconoscimento dei crediti acquisiti, nonché degli studi compiuti all'estero;
 - f) propongono ai Dipartimenti l'attivazione e la disattivazione degli insegnamenti dei Corsi di Studio;
 - g) predispongono e coordinano le attività relative all'orientamento e al tutorato, curano la diffusione delle informazioni sui Corsi di Studio e provvedono all'aggiornamento costante del sito web.
9. Il Dipartimento o, in caso di contitolarità, il Dipartimento di riferimento, d'intesa con il/i dipartimento/i associato/i, può delegare ai Comitati per la Didattica ulteriori funzioni.

**Art. 14****Commissioni paritetiche docenti-studenti**

1. La Commissione paritetica docenti-studenti è un organo istituito in ciascun Dipartimento ovvero in ciascuna Struttura di raccordo, ove presente. I docenti che la compongono devono essere nominati fra i docenti afferenti al Dipartimento presso cui la Commissione è istituita.

2. La Commissione paritetica è composta dai Presidenti dei Comitati per la Didattica dei Corsi di Studio attivati, o da loro delegati, e da un ugual numero di rappresentanti degli studenti iscritti ai medesimi Corsi di Studio designati dal Consiglio Studentesco. Fanno altresì parte della Commissione il Direttore, o un suo delegato, di ciascuna Scuola di Specializzazione afferente al Dipartimento e un rappresentante degli studenti iscritti alla medesima Scuola, nonché il Coordinatore di ciascun Dottorato afferente al Dipartimento e un rappresentante degli studenti iscritti allo stesso Dottorato. I regolamenti dei Dipartimenti possono integrare la composizione. Ove ritenuto necessario la Commissione può organizzare i lavori in modo separato fra i vari livelli di formazione.

3. Alla Commissione compete:

a) il monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica, anche avvalendosi dei risultati della valutazione della didattica da parte degli studenti, e dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;

b) il monitoraggio degli indicatori relativi alle attività di cui alla lettera a);

c) la proposta al Nucleo di Valutazione di autonomi indicatori, adeguatamente armonizzati con gli indicatori ANVUR, volti a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi nella didattica;

d) la predisposizione annuale di una relazione al Nucleo di Valutazione e al Presidio della qualità di Ateneo, di cui all'Art. 29, contenente le proposte dirette al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei Corsi di Studio delle strutture didattiche di riferimento, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento;

e) la formulazione di pareri sull'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione dei Corsi di Studio.

TITOLO II – Regolamentazione dell'attività didattica**Art. 15****Progettazione dei Corsi di Studio**

1. L'Università progetta e adegua i propri Corsi di Studio, tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali, assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei Corsi stessi, nel rispetto delle disposizioni sulla programmazione del sistema universitario.

2. La progettazione di un nuovo Corso di Studio compete ad uno o a più Dipartimenti interessati. A tale scopo, il Consiglio o i Consigli di Dipartimento costituiscono un Comitato ordinatore per ogni nuovo Corso di Studio o per ciascuna Classe dei nuovi Corsi di Studio

3. Il Comitato ordinatore è un organo composto da almeno tre docenti e da almeno un rappresentante degli studenti; i docenti sono nominati dal Consiglio di Dipartimento o, in caso di contitolarità, dai Consigli di Dipartimento su proposta, rispettivamente, del Direttore o dei Direttori dei Dipartimenti interessati. La componente studentesca è nominata dai Direttori dei Dipartimenti, su proposta dei Rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento. Il Comitato ordinatore elegge il Presidente fra i docenti che lo compongono.



4. Il Comitato ordinatore sovrintende a tutte le attività necessarie per la progettazione, istituzione e funzionamento del nuovo Corso di studio, fino alla costituzione del relativo Comitato per la Didattica.

Art. 16

Istituzione dei Corsi di Studio

1. L'istituzione di un Corso di Studio è proposta dal Dipartimento o, in caso di contitolarità, dai Dipartimenti interessati e approvata dal Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Senato Accademico, anche in merito alla sostenibilità del Corso di Studio e all'individuazione del Dipartimento di riferimento.
2. Per l'istituzione di nuovi Corsi di Studio sono altresì necessari la relazione tecnica del Nucleo di Valutazione di Ateneo e il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento delle Università Toscane.
3. Le determinazioni relative agli Ordinamenti didattici, di cui all'Art. 18, sono assunte previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
4. Acquisita l'approvazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'Art. 11, comma 1, della legge n. 341/1990, l'istituzione del Corso di Studio è disposta con decreto del Rettore.
5. I Corsi di Studio possono essere istituiti con denominazione formulata in lingua straniera e prevedere che le relative attività formative si svolgano nella medesima lingua.
6. Sono fatte salve le specifiche disposizioni riguardanti i Corsi di Dottorato di ricerca, le Scuole di Specializzazione e i Master universitari.

Art. 17

Attivazione, disattivazione e soppressione dei Corsi di Studio

1. I Corsi di Studio, istituiti ai sensi dell'Art. 16, sono attivati con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta dei Dipartimenti interessati, previo parere favorevole del Senato Accademico e acquisita la relazione favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo sulla sussistenza dei requisiti necessari.
2. L'attivazione dei Corsi di Studio, di cui al precedente comma, è subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo con apposito decreto.
3. La disattivazione e la soppressione di un Corso di Studio sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Senato Accademico, acquisita la relazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo, su proposta dei Dipartimenti titolari del Corso medesimo o, in ogni caso, al venir meno dei requisiti previsti per l'attivazione.
4. Qualora un Corso di Studio sia attribuito in contitolarità a più Dipartimenti, le proposte di attivazione e di disattivazione devono essere deliberate da tutti i Dipartimenti interessati e trasmesse al Senato Accademico a cura del Dipartimento di riferimento. In caso di mancato accordo sulle proposte fra tutti i Dipartimenti contitolari, la decisione spetta al Senato Accademico.
5. In caso di disattivazione o soppressione di un Corso di Studio, l'Università assicura comunque la possibilità, per gli studenti già iscritti al Corso, di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo o di optare per l'iscrizione ad altri Corsi di Studio. Tali possibilità non sono consentite oltre un periodo equivalente alla durata normale del Corso di Studio aumentata di due anni.

**Art. 18****Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio**

1. L'Ordinamento didattico di un Corso di Studio è dato dall'insieme di norme che regolano il Corso medesimo. Esso è deliberato dal Dipartimento titolare nel rispetto degli specifici decreti ministeriali, approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, acquisita la relazione del Nucleo di Valutazione di Ateneo, e sottoposto al controllo di legittimità e di merito del Ministero che, in assenza di rilievi, autorizza il Rettore ad emettere il relativo decreto di modifica del Regolamento Didattico di Ateneo. Per i Corsi di Studio attribuiti in contitolarità a più Dipartimenti, i relativi Ordinamenti didattici devono essere deliberati da tutti i Dipartimenti interessati; le delibere sono trasmesse per la valutazione al Senato Accademico a cura del Dipartimento di riferimento. In caso di mancato accordo sulle proposte fra tutti i Dipartimenti competenti, la decisione spetta al Senato Accademico. Le modifiche degli Ordinamenti didattici soggiacciono alla medesima procedura.
2. L'Ordinamento didattico del Corso di Studio, nel rispetto della normativa di riferimento vigente, determina, in particolare:
 - a) la denominazione e gli obiettivi formativi del Corso di Studio, indicando la relativa Classe di appartenenza;
 - b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei *curricula*;
 - c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli - per quanto riguarda quelle di base, caratterizzanti e affini o integrative - ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
 - d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 19**Regolamenti didattici dei Corsi di Studio**

1. L'organizzazione e il funzionamento dei Corsi di Studio sono disciplinati nei rispettivi Regolamenti didattici.
2. Il Regolamento didattico del Corso di Studio fissa:
 - a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire, con l'indicazione, ove possibile, dei profili professionali di riferimento;
 - b) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e con l'eventuale articolazione in moduli;
 - c) per ogni insegnamento, gli obiettivi formativi specifici, i CFU assegnati e le eventuali propedeuticità;
 - d) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, e le modalità di verifica della preparazione;
 - e) per le attività a scelta dello studente, i CFU previsti, la tipologia delle attività formative utilizzabili e le relative modalità di verifica necessarie per l'acquisizione dei CFU;
 - f) le altre attività formative previste e i relativi CFU;
 - g) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi CFU;
 - h) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi CFU;
 - i) le modalità di verifica dei risultati di *stage*, tirocini e periodi di studio all'estero con l'indicazione dei relativi CFU;
 - l) i CFU assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;
 - m) gli eventuali *curricula* offerti agli studenti e le regole di presentazione dei piani di studio individuali;
 - n) le disposizioni su eventuali obblighi formativi degli studenti;
 - o) i requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica;



- p) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri Corsi di Studio;
- q) l'indicazione del numero massimo dei CFU riconoscibili per conoscenze e abilità professionali pregresse che non può, tenuto conto dell'intero percorso formativo, essere superiore a dodici;
- r) la calendarizzazione degli insegnamenti e delle relative verifiche, e le tempistiche di pubblicazione di tali date.
3. Il Regolamento didattico del Corso di Studio e le relative modifiche sono deliberati dal Consiglio di Dipartimento competente, su proposta del Comitato per la Didattica, e approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Dipartimento competente può apportare al progetto di Regolamento predisposto dal Comitato per la Didattica le modifiche ritenute necessarie o affidare al Comitato per la Didattica il compito di presentare una nuova proposta. Per i Corsi di Studio attribuiti in contiguità a più Dipartimenti, i regolamenti didattici e relative modifiche devono essere deliberati da tutti i Dipartimenti interessati; le delibere sono trasmesse per la valutazione al Senato Accademico a cura del Dipartimento di riferimento. In caso di mancato accordo sulle proposte fra tutti i Dipartimenti competenti, la decisione spetta al Senato Accademico.
4. I Dipartimenti assicurano la periodica revisione dei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei CFU assegnati ad ogni insegnamento o ad altra attività formativa.

Art. 20

Crediti Formativi Universitari

1. Al credito formativo universitario (CFU) corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20%, è possibile qualora i decreti ministeriali lo consentano.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 CFU, salva diversa disposizione dei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio. La quantità curriculare non può comunque oscillare in eccesso o difetto, di più di 2 CFU all'anno. Nel caso di abbreviazioni di carriere o altre situazioni simili, la quantità annua di crediti che uno studente può effettuare in un anno non può comunque eccedere i 75 CFU.
3. La quota dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata, per ciascun Corso di Studio, dal relativo Regolamento didattico. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
4. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
5. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio possono prevedere forme di verifica periodica dei CFU acquisiti, al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.
6. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio possono prevedere l'acquisizione, da parte degli studenti, di un numero minimo di CFU da conseguire in tempi determinati per la prosecuzione degli studi, diversificato per studenti impegnati negli studi universitari a tempo pieno o parziale.
7. I Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea Magistrale a normativa U.E. devono prevedere almeno un punto di sbarramento nel percorso di studio, fissando un numero minimo di CFU al di sotto del quale lo studente si iscrive come ripetente; la verifica dei crediti non può comunque essere fatta oltre il 31 dicembre.

**Art. 21****Riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari**

1. Il Senato Accademico, con apposita delibera, può determinare criteri generali per il passaggio di Corso richiesto da studenti nell'ambito dello stesso Ateneo, anche sulla base di intese tra Dipartimenti.
2. Al fine di favorire la mobilità degli studenti e le attività di formazione condotte in modo integrato fra più atenei, italiani e stranieri, consentendo e facilitando i trasferimenti fra sedi diverse e la frequenza di periodi di studio in altra sede, l'Università può stipulare convenzioni e accordi in forza dei quali sono definite specifiche regole per il riconoscimento dei CFU.
3. Relativamente al trasferimento degli studenti da un Corso di Studio a un altro, ovvero da un'Università a un'altra, l'Ateneo assicura il riconoscimento del maggior numero possibile di CFU già conseguiti dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal Regolamento didattico del Corso di Studio di destinazione, ivi compreso l'eventuale ricorso a colloqui di verifica delle conoscenze effettivamente possedute dallo studente. Il mancato riconoscimento di CFU deve essere adeguatamente motivato. Tali modalità di verifica per la determinazione dei CFU da riconoscere allo studente, anche a carattere interdisciplinare, sono disposte dal competente Comitato per la Didattica.
4. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra Corsi di Studio appartenenti alla medesima Classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già acquisiti. Nel caso in cui il Corso di Studio di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il Corso di provenienza stesso risulta formalmente accreditato.
5. Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso, il riconoscimento dei CFU acquisiti dallo studente in altro Corso di Studio di Ateneo, ovvero nello stesso o in altro Corso di Studio di altra Università, compete al Comitato per la didattica del Corso di Studio di destinazione, che valuta l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'Ordinamento didattico e indica a quale anno di corso lo studente deve iscriversi. In ogni caso, lo studente trasferito da altra sede deve conseguire presso l'Ateneo di Siena almeno il 15% dei CFU necessari per il conseguimento del titolo, nonché quelli previsti per la prova finale.
6. Il Comitato per la Didattica competente può riconoscere come CFU attività formative maturate in percorsi formativi universitari pregressi, anche non completati. Il riconoscimento dei crediti viene effettuato con gli stessi criteri di cui al comma 3, fatto salvo quanto previsto al comma 5 dell'Art. 20.
7. Negli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio deve essere esplicitamente indicato il numero massimo di CFU riconoscibili per conoscenze e abilità professionali pregresse secondo quanto stabilito dall'Art. 19, comma 2, lettera q). Il riconoscimento è deliberato dai competenti Comitati per la Didattica solo in termini rigorosamente individuali e attraverso puntuali procedure di verifica. Il riconoscimento è limitato ad attività che siano state realizzate di concerto con l'Ateneo o con altre Università italiane o straniere, ed è condizionato alla valutazione di coerenza con gli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio da parte dei Comitati per la Didattica competenti. Non potranno essere riconosciuti CFU per conoscenze acquisite nell'ambito di attività destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, svolte dai Dipartimenti, finalizzate al consolidamento delle competenze in ingresso.
8. Il Senato Accademico delibera quali siano le certificazioni internazionali di competenza linguistica ammissibili ai fini del riconoscimento dei relativi CFU e quanti CFU debbano essere riconosciuti per ognuno dei livelli di competenze stabiliti dal Consiglio d'Europa.



Art. 22

Tipologia e articolazione degli insegnamenti e delle altre attività formative

1. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, oltre ai corsi di insegnamento ufficiali che terminano con il superamento delle relative prove di esame, possono prevedere l'attivazione delle altre attività formative di cui all'Art. 1, lettera n). Per ciascuna di tali attività devono essere indicati:
 - a) l'afferenza, ove prevista, a uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - b) l'appartenenza alle tipologie di base, caratterizzanti, affini e integrative o altre e, per le attività di base o caratterizzanti, l'ambito disciplinare nel quale l'attività ricade;
 - c) l'assegnazione dei CFU;
 - d) il tipo di verifica del profitto che consente il conseguimento dei relativi CFU.
2. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio possono prevedere altresì *stage* e tirocini con assegnazione di crediti da attribuire anche in relazione alla sola frequenza.
3. I corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata possono essere monodisciplinari o integrati, ed essere affidati, in questo secondo caso, alla collaborazione di più Docenti tra i quali è individuato il referente dell'insegnamento. I corsi di insegnamento possono essere tenuti in lingua straniera, in particolare quella inglese.
4. L'Università garantisce l'attribuzione, a ciascun insegnamento attivato, di un congruo numero intero di CFU, evitando la parcellizzazione delle attività formative, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli integrati. Nel caso di insegnamenti integrati, i Regolamenti didattici dei Corsi di Studio possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici di diversa durata, con attribuzione di diverso peso nell'assegnazione dei crediti formativi universitari corrispondenti.
5. In ciascun Corso di Laurea non possono comunque essere previsti in totale più di venti esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati.
6. In ciascun Corso di Laurea Magistrale non possono, comunque, essere previsti in totale più di dodici esami o valutazioni finali di profitto. Nei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, di durata normale di cinque o sei anni, il numero massimo di esami è fissato rispettivamente in trenta e trentasei.
7. Le valutazioni relative alle attività formative di cui alle lettere c), d) ed e) dell'Art. 10, comma 5, del D.M. n. 270/2004, in ragione della loro natura e specificità, possono non essere considerate ai fini del conteggio. Con riferimento alle attività formative autonomamente scelte dallo studente, gli esami e le valutazioni finali sono conteggiati nel numero di uno.
8. Il Comitato per la Didattica può proporre al Dipartimento o, in caso di contitolarità, ai Dipartimenti interessati, di deliberare lo sdoppiamento dei corsi di insegnamento troppo affollati, tenendo presenti le caratteristiche di tali corsi e la disponibilità di adeguate aule e/o di altre strutture necessarie per la didattica. Il Dipartimento, al quale afferisce l'insegnamento, sentiti i Dipartimenti contitolari, attiva gli insegnamenti sdoppiati, fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente, sentito il competente Comitato per la Didattica, la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento.
9. Nel caso di insegnamenti sdoppiati all'interno di un medesimo Corso di Studio, è compito del Comitato per la Didattica verificare che i programmi e le prove d'esame siano equiparabili ai fini didattici e non creino disparità nell'impegno di studio e nel conseguimento degli obiettivi formativi da parte degli studenti interessati.
10. Il Comitato per la Didattica può altresì proporre al Dipartimento o, in caso di contitolarità, ai Dipartimenti interessati, che le attività formative per le quali è previsto l'utilizzo di specifiche strutture vengano svolte in più turni, organizzati secondo criteri



definiti al fine di consentire a tutti gli studenti un efficace apprendimento. Il Dipartimento competente delibera sull'attivazione delle attività formative reiterate in più turni e sui criteri di suddivisione degli studenti, verificando annualmente, sentito il competente Comitato per la Didattica, che il numero e l'organizzazione dei turni rispondano ad effettive esigenze didattiche.

Art. 23

Requisiti di ammissione ai Corsi di Studio, attività formative propedeutiche e integrative

1. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea o ad un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico, occorre essere in possesso di un Diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. Per l'ammissione ad un Corso di Laurea o ad un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico, sono altresì richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Tenuto conto anche delle indicazioni formulate dal Senato Accademico, gli Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria di 2° grado, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Dipartimento competente. Se la verifica non è positiva, i Dipartimenti titolari dei corsi di studio, su proposta dei Comitati per la didattica competenti, attribuiscono agli studenti specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei Corsi di Laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai Corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
3. Allo scopo di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi, il Dipartimento o, in caso di contitolarità, i Dipartimenti interessati, possono prevedere, su proposta del Comitato per la Didattica, attività formative integrative.
4. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea Magistrale occorre essere in possesso della Laurea o del Diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
5. Nel caso di Corsi di Laurea Magistrale per i quali non sia previsto dalla normativa vigente il numero programmato in materia di accessi ai Corsi di Studio universitari, il Regolamento didattico del Corso di Studio determina i requisiti curriculari richiesti per l'ammissione, con riferimento sia a determinate Classi di Laurea sia a specifiche competenze certificate dalla acquisizione di un numero determinato di CFU in specifici settori scientifico-disciplinari. Eventuali integrazioni curriculari in termini di CFU devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale di cui al comma 6.
6. I Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea Magistrale definiscono le modalità delle prove per la verifica della preparazione personale degli studenti ai fini dell'ammissione, anche tenuto conto delle indicazioni formulate al riguardo dal Senato Accademico. Le modalità ed i contenuti delle prove della verifica per la preparazione personale per l'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale devono essere adeguatamente pubblicizzati ed in ogni caso resi noti tempestivamente agli interessati. Il calendario delle prove di ammissione deve essere organizzato dal Dipartimento o, in caso di contitolarità, dai Dipartimenti interessati, in tempo utile a garantire agli studenti ammessi l'iscrizione entro i termini deliberati dal Senato Accademico.
7. L'ammissione ai Corsi di Specializzazione e l'ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca sono disciplinate dai rispettivi Regolamenti.
8. Nel rispetto degli accordi internazionali vigenti, le modalità di riconoscimento della idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai soli fini dell'ammissione ai Corsi di Studio, sono deliberate dal Senato Accademico, sentiti i Dipartimenti interessati.



Art. 24

Ammissione a singoli insegnamenti

1. È consentito agli studenti universitari iscritti presso Università estere di seguire singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo e di sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei CFU conseguiti. La norma si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, sia su iniziativa individuale degli studenti.
2. Anche in relazione alle competenze dell'Università in materia di educazione permanente e ricorrente, possono essere ammesse a seguire singoli insegnamenti svolti in Corsi di Laurea e in Corsi di Laurea Magistrale attivati presso l'Ateneo e a sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei CFU conseguiti, persone interessate a farlo, che non siano iscritte a nessun Corso di Studio dell'Università, ma che, in presenza di idoneo titolo di accesso agli studi universitari, chiedano di essere iscritte nella prospettiva di una successiva prosecuzione della loro carriera lavorativa, per aggiornamento culturale o a integrazione delle loro competenze professionali. L'iscrizione ai suddetti corsi è possibile in qualsiasi momento dell'anno accademico, purché avvenga prima dell'inizio del periodo didattico in cui i singoli corsi sono tenuti. Chi usufruisce della facoltà di cui al presente comma può conseguire al massimo 30 CFU in ciascun anno accademico.
3. Possono essere ammessi a seguire singoli insegnamenti attivati in Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale attivati presso l'Ateneo e a sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione comprensiva dei CFU conseguiti, i laureati che abbiano la necessità di superare gli esami di profitto di discipline non inserite nei piani di studio seguiti per il conseguimento della Laurea, ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richieste per l'ammissione a Lauree Magistrali o, ove previsto, a Scuole di Specializzazione ovvero a concorsi pubblici. In tali casi non valgono le limitazioni di cui al precedente comma 2.
4. Sono fatte salve le specificità dei Corsi di Studio a numero programmato.

Art. 25

Manifesto annuale degli studi

1. L'Università pubblica ogni anno, entro il mese di luglio, il Manifesto annuale degli studi, recante le modalità, i termini, e ogni altra indicazione circa gli adempimenti necessari all'immatricolazione ai Corsi di Studio attivati. Il Manifesto indica parimenti le modalità utili al rinnovo delle iscrizioni, ivi compresi l'importo delle tasse e le modalità per la determinazione della misura dei contributi dovuti.

Art. 26

Calendario didattico

1. Il calendario didattico è approvato dai Dipartimenti competenti dei Corsi di Studio o dalle Strutture di raccordo, ove costituite, conformemente a quanto stabilito dal Senato Accademico.
2. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio stabiliscono l'articolazione dell'anno accademico in periodi didattici, conformemente a quanto deliberato dal Senato Accademico.
3. L'anno accademico ha inizio il 1° Ottobre e termina il 30 Settembre dell'anno successivo. L'attività didattica della formazione di III livello può, per motivi organizzativi non dipendenti dall'Ateneo, distribuirsi con date differenti.
4. Le attività formative, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché i corsi intensivi e le attività speciali si svolgono nei periodi



indicati dai singoli Consigli di Dipartimento previa delibera adottata nel rispetto della normativa vigente e delle determinazioni del Senato Accademico.

Art. 27

Trasparenza e pubblicità dell'offerta formativa

1. L'Ateneo assicura il rispetto dei requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati in merito alle caratteristiche dei Corsi di Studio, agli insegnamenti e alle altre attività formative attivate.
2. Le informazioni sui Corsi di Studio, sugli insegnamenti e sulle altre attività formative attivate sono rese disponibili nella Banca dati dell'Offerta Formativa Pubblica, secondo quanto previsto dalla vigente normativa e nel sito internet dell'Ateneo.
3. Il Senato Accademico assicura il rispetto dei requisiti di trasparenza e una efficace pubblicità dell'offerta formativa anche a livello internazionale.

Art. 28

Orientamento e Tutorato

1. L'Ateneo promuove attività di orientamento e di tutorato in ingresso, *in itinere* e in uscita.
2. L'Ateneo organizza, anche in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria di 2° grado, attività di orientamento rivolte agli studenti dei medesimi istituti, per una adeguata informazione sui Corsi di Studio universitari offerti dall'Ateneo.
3. L'Ateneo organizza attività di orientamento e tutorato per gli studenti iscritti, mirata all'informazione sui percorsi formativi, sui servizi e benefici a favore degli studenti, al fine di assisterli lungo tutto il processo formativo universitario.
4. L'Ateneo organizza, inoltre, attività di orientamento rivolte a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per favorirne la prosecuzione nel processo formativo e/o l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
5. Le attività di orientamento e tutorato sono disciplinate dai relativi Regolamenti e sono coordinate dall'apposito servizio di Ateneo.

Art. 29

Presidio della qualità di Ateneo

1. È istituito il Presidio della qualità di Ateneo. Il Senato Accademico determina la composizione, il numero e la durata in carica dei componenti, ferma restando la proporzionalità fra docenti, studenti e personale tecnico amministrativo.
2. Il Presidio della qualità di Ateneo organizza e monitora il continuo aggiornamento delle informazioni relative ai requisiti necessari per l'istituzione e l'attivazione dei Corsi di Studio, organizza e verifica lo svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità per le attività didattiche, regola le attività periodiche di revisione dei corsi di studio con cadenza annuale, assicura il corretto flusso di informazioni da e verso il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze.

TITOLO III - Studenti

Art. 30

Frequenza ai Corsi di Studio. Studenti lavoratori, studenti a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti.

1. La frequenza ai corsi è obbligatoria laddove esplicitamente prescritta dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, che ne disciplinano altresì i criteri e le modalità di verifica.



2. Il Dipartimento di riferimento del Corso di Studio, può prevedere la realizzazione di attività formative, secondo modalità organizzative previste nel Regolamento del Dipartimento appositamente rivolte agli studenti a tempo parziale, agli studenti lavoratori e/o agli studenti fuori corso.
3. Lo studente si considera a tempo parziale quando partecipa alle attività didattiche e consegue i CFU relativi alle attività formative previste per ciascun anno di corso, in due anni accademici, fermi restando gli eventuali obblighi di frequenza. Lo studente esprime l'opzione al momento dell'iscrizione. La scelta si intende valida per due anni accademici - nel secondo dei quali lo studente risulta iscritto come ripetente - ferma restando la facoltà dello studente di optare per il tempo pieno all'atto del perfezionamento dell'iscrizione all'anno accademico successivo. Al fine di agevolare la scelta dello studente, il Comitato per la Didattica predispone forme specifiche di tutorato. Sono fatte salve le specificità dei Corsi di Studio a numero programmato.
4. Lo studente lavoratore è colui che svolge attività lavorativa a qualunque titolo e dimostra tale condizione, documentandola adeguatamente al momento dell'iscrizione o in un momento successivo.
5. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica relative all'intero *curriculum* e non abbia acquisito, entro la durata normale del Corso di Studio, il numero di CFU necessari al conseguimento del titolo.
6. Lo studente fuori corso che non abbia conseguito tutte le attestazioni di frequenza non ha diritto alle facilitazioni in materia di esami previste dall'Art. 34, comma 11.
7. Lo studente si considera ripetente nel caso di cui al comma 3 del presente articolo e nel caso dei Corsi di Studio a normativa UE che fissano un numero minimo di CFU al di sotto del quale lo studente si iscrive come ripetente. In quest'ultimo caso, la verifica dei CFU dovrà essere fatta non oltre il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 31

Sospensione, decadenza, interruzione e rinuncia agli studi.

1. Lo studente ha facoltà di sospendere gli studi nel caso di servizio militare, servizio civile, maternità, ricovero ospedaliero superiore a tre mesi continuativi. Per il periodo di sospensione degli studi, lo studente non paga le tasse, ma non può sostenere alcuna prova di esame. Al termine del periodo di sospensione, lo studente si iscrive al medesimo anno di corso al quale era iscritto prima della sospensione.
2. Lo studente non può essere iscritto contemporaneamente a due Corsi di Studio come definiti dall'Art. 1, comma 1, lettera b). Gli iscritti ai corsi per il conseguimento di Master Universitari non possono essere iscritti contemporaneamente ad un Corso di Studio, o ad un altro Master universitario. In caso di contemporaneità, lo studente decade dal Corso al quale si è iscritto successivamente. È comunque garantito il diritto dello studente di chiedere l'interruzione della carriera relativa alla prima iscrizione per l'intera durata del secondo Corso di Studio scelto. È consentita la frequenza congiunta del Corso di Specializzazione di area medica e del corso di dottorato di ricerca. In caso di frequenza congiunta la durata del Corso di dottorato è ridotta ad un minimo di due anni. È inoltre consentita la contemporanea iscrizione in Corsi di studio presso le università e presso gli istituti superiori di studi musicali e coreutici secondo quanto disposto dal D.M. 28 settembre 2011.
3. Lo studente che non consegue CFU per un periodo pari a cinque anni, decorrenti dalla data dell'ultima verifica del profitto conclusasi con l'acquisizione di CFU, è dichiarato decaduto. Lo studente decaduto può riattivare la carriera; in tal caso, si applica quanto previsto dall'Art. 20, comma 5, del presente Regolamento.
4. Lo studente può rinunciare agli studi. Lo studente rinunciatario può riattivare la carriera nello stesso o in altro Corso di Studio; in tal caso, si applica quanto previsto dall'Art. 21,



comma 5, del presente Regolamento. In caso di rinuncia ad un Corso di Studio ad accesso programmato, la facoltà di riattivare la carriera è consentita a condizione che esistano posti disponibili - in caso di più domande, secondo il loro ordine di arrivo - e che la struttura didattica competente dichiari che le modalità e i contenuti della prova di ammissione già sostenuta siano equipollenti a quelli vigenti al momento della riattivazione.

5. Nel caso di studente dichiarato decaduto in altra sede o che abbia effettuato la rinuncia agli studi presso altra sede, la percentuale dei CFU da conseguire presso l'Università degli Studi di Siena è quella prevista dall'Art. 21, comma 5.

Art. 32

Abbreviazione degli studi.

1. L'abbreviazione della durata normale dei Corsi di Studio, entro i limiti di cui all'Art. 20, comma 2, è ottenibile su domanda e può essere riconosciuta dal competente Comitato per la didattica in presenza di un rendimento didattico eccezionalmente elevato. Tale disposizione non si applica ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico regolati dalla normativa UE.

2. L'abbreviazione della durata normale dei Corsi è, inoltre, possibile in presenza di CFU riconosciuti dal competente Comitato per la didattica per attività pregresse.

Art. 33

Tutela dei diritti degli studenti.

1. Presso l'Università degli Studi di Siena è istituita la figura del Difensore Civico degli studenti al quale gli studenti possono ricorrere per segnalare disfunzioni e irregolarità, violazioni di legge o di principi di buona amministrazione, posti in essere nell'ambito dell'attività universitaria.

Art. 34

Esami e verifiche del profitto

1. A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti, i Regolamenti didattici dei Corsi di Studio stabiliscono il tipo di prove di verifica che comportano per gli studenti il superamento dell'esame e l'acquisizione dei CFU. Tali prove possono consistere in esami (orali o scritti o pratici), la cui votazione viene espressa in trentesimi con eventuale lode, o nel superamento di altre prove individuate nei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, che si risolvono in un riconoscimento di idoneità da riportare nella carriera personale dello studente.

2. I criteri per la composizione delle commissioni degli esami di profitto (orali o scritti) e di quelle per le altre forme di verifica sono stabiliti dai Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio, nel rispetto del disposto di cui alle lettere a) e b):

a) la commissione è presieduta dal docente responsabile dell'insegnamento o, in caso di impedimento, da altro docente designato dal Direttore del Dipartimento di afferenza del docente, su proposta del competente Comitato per la Didattica;

b) per i corsi integrati la commissione è composta da tutti i docenti responsabili degli insegnamenti del Corso ed è presieduta dal docente referente del Corso designato dal Dipartimento competente. I suddetti docenti sono responsabili dell'accertamento della preparazione dello studente.

3. Le certificazioni relative ad attività senza prova di verifica (ad esempio *stage* e tirocini) sono affidate ad un docente tutor individuato secondo quanto stabilito dal Regolamento didattico del Corso di Studio.

4. Gli esami di profitto in forma orale sono pubblici.



5. Ciascun insegnamento prevede una o più prove valutative di verifica *in itinere*, salvo i casi in cui i Dipartimenti titolari dei corsi di studio, sentiti i Docenti interessati e i competenti Comitati per la Didattica, le ritengano non necessarie.
6. I criteri di valutazione sono definiti dai docenti responsabili degli insegnamenti e resi pubblici nel rispetto dei requisiti di trasparenza. Le prove *in itinere* non comportano l'acquisizione di crediti formativi universitari.
7. I Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio possono prevedere che la valutazione finale riguardi congiuntamente più insegnamenti.
8. In relazione all'organizzazione didattica, il Regolamento Didattico del Corso di Studio stabilisce il numero di sessioni d'esame da effettuare nel corso di un anno, rispettando in ogni caso il principio della non sovrapposizione di lezioni ed esami.
9. Per ciascun insegnamento dovranno essere assicurate non meno di tre e non più di quattro sessioni ordinarie di esame. È obbligatoria una sessione di esame alla fine del periodo didattico in cui l'insegnamento viene impartito e una nel periodo di silenzio didattico di settembre.
10. Per ciascuna sessione sono previsti almeno due appelli, a distanza di almeno due settimane. Il Dipartimento titolare o il Dipartimento di riferimento dei corsi di studio, sentiti i competenti Comitati per la Didattica, coordina le date degli appelli, verificando che, nella sessione obbligatoria di fine periodo didattico, le date degli appelli degli insegnamenti relativi non si sovrappongano.
11. Per gli studenti lavoratori e fuori corso le sessioni di fine periodo didattico devono prevedere almeno tre appelli.
12. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento senza soluzione di continuità. Eventuali deroghe per gravi ed eccezionali motivi dovranno essere autorizzate dal Presidente del Comitato per la Didattica, il quale dovrà provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data d'inizio di un appello potrà essere anticipata.
13. L'esame, in qualunque modalità sia svolto, si conclude con la registrazione del voto nel verbale. Il verbale deve essere firmato dal Presidente e da almeno un altro membro della Commissione. Nel caso di verbalizzazione elettronica degli esami, il verbale deve essere firmato digitalmente dal solo Presidente della Commissione.
14. Lo studente può decidere di non concludere l'esame; in tal caso nella registrazione dell'esame, comunque obbligatoria, viene usata la dizione "non concluso: NC". Gli esami non conclusi non sono riportati nel *curriculum* di studi complessivo utilizzato per la valutazione finale e non hanno conseguenze di tipo amministrativo.
15. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa può sostenere gli esami previsti dal suo piano di studio, con riferimento all'anno di iscrizione, nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dal Regolamento didattico del Corso di Studio. I Comitati per la Didattica competenti disciplinano la possibilità per gli studenti di sostenere esami al di fuori di quelli previsti nel piano di studio del proprio anno di iscrizione. Non possono comunque essere riconosciuti crediti formativi qualora l'esame sia stato sostenuto in difetto dei requisiti di propedeuticità o delle attestazioni di frequenza.
16. Lo studente può reiterare nella stessa sessione una prova di esame non superata.

Art. 35

Conferimento dei titoli

1. La nomina delle commissioni delle prove finali per il conseguimento del titolo spetta al Direttore del Dipartimento di riferimento del Corso di Studio.
2. La votazione finale è in ogni caso espressa in centodecimi con eventuale lode, qualunque sia il numero dei commissari. Il numero di questi, fatta salva l'applicazione di



specifiche disposizioni normative, non può comunque essere inferiore a tre per la prova finale dei Corsi di Studio che conferiscono il titolo di Dottore e inferiore a cinque per la prova finale dei Corsi di Studio che conferiscono il titolo di Dottore Magistrale.

3. Possono far parte della commissione, purché in numero non superiore al 20% dei componenti, cultori della materia designati dai Dipartimenti a cui afferisce il relativo settore scientifico-disciplinare, sulla base di criteri prestabiliti che assicurino il possesso di sufficienti requisiti scientifico-professionali.

4. I Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio determinano i casi in cui la prova finale può essere sostenuta in lingua straniera.

5. La prova finale è pubblica.

Art. 36

Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. L'Università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi.

2. Le opportunità di studio all'estero sono rese note agli studenti attraverso idonee forme di pubblicità.

3. Qualora siano disponibili borse di studio o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio, le modalità di assegnazione vengono stabilite in appositi bandi.

4. Al fine di promuovere l'internazionalizzazione degli studi, i Dipartimenti individuano un Referente unico per l'internazionalizzazione.

5. Nella definizione dei progetti di attività formative da seguire all'estero, in sostituzione di alcune delle attività previste dal Corso di Studio di appartenenza, si avrà cura di perseguire la coerenza dell'intero piano di studio all'estero con gli obiettivi formativi del Corso di Studio di appartenenza piuttosto che la perfetta corrispondenza dei contenuti tra le singole attività formative. La valutazione della coerenza dei programmi di studio all'estero con gli obiettivi formativi del Corso di Studio, nonché il suo riconoscimento in termini di CFU, spettano al competente Comitato per la Didattica, sentito il Referente unico di Dipartimento per l'internazionalizzazione.

TITOLO IV - Docenti

Art. 37

Doveri didattici dei docenti

1. Il Dipartimento o, in caso di contitolarità, i singoli Dipartimenti assegnano ai docenti ad essi afferenti i rispettivi compiti didattici, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, in base alle esigenze di una adeguata copertura dell'offerta didattica e nel rispetto delle competenze scientifico-disciplinari.

2. Nell'assegnazione dei compiti didattici differenziati da parte dei Dipartimenti, l'attività svolta nei Corsi di Specializzazione e di Dottorato di Ricerca non potrà essere superiore al 40%. Il Senato Accademico può autorizzare eventuali eccezioni su proposta motivata e adeguatamente documentata dei Dipartimenti.

3. Per ogni professore è prevista l'obbligatorietà di un numero minimo di ore di attività didattica frontale, anche articolate in diversi moduli di insegnamento di varie tipologie e durata, che varia in ragione della specifica normativa vigente al momento della entrata in ruolo e del regime di impegno prescelto.

4. Ciascun docente deve essere disponibile ad assegnare un certo numero di tesi, per i Corsi di Studio che le prevedano, sulla base di criteri e procedure fissati dai Regolamenti dei Dipartimenti di afferenza.

5. La disciplina dello stato giuridico dei docenti è contenuta nello specifico Regolamento.



Art. 38

Modalità di svolgimento della didattica e delle altre attività formative

1. Ogni docente è tenuto, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di Dipartimento di riferimento del singolo Corso di Studio, a trasmettere alla struttura amministrativa competente il programma di ogni insegnamento che gli è stato attribuito. Tale programma deve essere redatto in italiano e in inglese e contenere obbligatoriamente tutti gli elementi necessari per la descrizione delle attività formative, anche ai fini della redazione del Supplemento al Diploma, di cui all'Art. 2, comma 6.
2. Ogni docente deve assicurare, per l'intero anno accademico, una quantità settimanale minima di attività didattica e tutoriale, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa nazionale. Il ricevimento degli studenti deve in ogni caso essere assicurato in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, secondo calendari preventivamente resi pubblici dai Comitati per la Didattica.
3. Ciascun docente è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi a lui affidati secondo quanto stabilito nella programmazione didattica e può essere sostituito solo da un altro docente. In caso di assenze prolungate, il Direttore del Dipartimento cui il docente afferisce, su proposta del Comitato per la Didattica, dovrà provvedere alla sostituzione del titolare, nelle forme più adeguate ad assicurare la continuità del suo corso di insegnamento e lo svolgimento degli esami.
4. Ciascun docente provvede alla compilazione del Registro delle lezioni, riportando l'attività svolta. Nel Registro sono indicate anche le attività tenute in sostituzione del titolare da altri docenti, i quali dovranno apporre la propria firma. Il Registro dovrà essere sottoposto alla firma del Presidente del Comitato per la Didattica entro quindici giorni dalla fine di ciascun periodo didattico.
5. Ciascun docente è tenuto ad assicurare che sia effettuata la valutazione del proprio insegnamento da parte degli studenti, secondo quanto stabilito dal Nucleo di Valutazione di Ateneo. La data della somministrazione dei questionari di valutazione deve essere riportata nel Registro delle lezioni.
6. All'inizio dell'anno accademico, il docente è tenuto a trasmettere al competente ufficio della amministrazione centrale il foglio riepilogativo di tutte le attività didattiche relative all'anno accademico precedente.
7. Fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 6, al rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi sono tenuti anche i titolari di contratto di insegnamento.

TITOLO V - Norme finali e transitorie

Art. 39

Emanazione del Regolamento Didattico d'Ateneo

1. Il presente Regolamento, emanato con Decreto rettorale, entra in vigore a decorrere dalla data della pubblicazione nell'Albo *on-line* del predetto provvedimento.

Art. 40

Modifiche

1. Su richiesta di uno o più Dipartimenti, del Senato Accademico o di propria iniziativa, il Rettore trasmette al Consiglio di Amministrazione eventuali proposte di modifica del presente articolato, corredate del parere del Consiglio Studentesco e del Senato Accademico. Il Consiglio di Amministrazione, delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, in ordine all'approvazione delle proposte stesse.

**Art. 41****Disposizioni transitorie e finali**

1. L'Ateneo assicura la conclusione dei Corsi di Studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli Ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi Ordinamenti didattici. L'Ateneo disciplina altresì la facoltà, per tali studenti, di optare per l'iscrizione ai Corsi di Studio soggetti ai nuovi ordinamenti, in soprannumero rispetto all'eventuale programmazione degli accessi. Ai fini dell'opzione, i Comitati per la Didattica dei Corsi di Studio determinano il riconoscimento in CFU delle attività formative e degli insegnamenti previsti dai precedenti Ordinamenti con il *curriculum* previsto dai nuovi Ordinamenti didattici.
2. Il diritto di opzione ai Corsi di Studio del nuovo Ordinamento è esercitabile nell'ambito delle scadenze fissate annualmente nel Manifesto degli studi.
3. Ai Corsi di Studio di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le norme di legge e regolamentari vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento. Le norme di quest'ultimo si applicano ai previgenti Ordinamenti didattici solo in quanto compatibili.
4. Per il funzionamento degli organi collegiali di cui al presente Regolamento, potranno essere previsti casi e modalità per l'effettuazione di sedute telematiche nel rispetto delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.
5. Per quanto non disposto nel presente Regolamento, vale quanto stabilito nello Statuto e nella normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

*Allegato A*

Università degli Studi di SIENA

<i>Struttura</i>	<i>Dipartimento</i>
Dipartimenti senza struttura di raccordo	Biotechnologie Mediche (SIENA)
	Biotechnologie, Chimica e Farmacia (SIENA)
	Economia Politica e Statistica (SIENA)
	Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne (SIENA)
	Giurisprudenza (SIENA)
	Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche (SIENA)
	Medicina Molecolare e dello Sviluppo (SIENA)
	Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente (SIENA)
	Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze (SIENA)
	Scienze Politiche e Internazionali (SIENA)
	Scienze Sociali, Politiche e Cognitive (SIENA)
	Scienze Storiche e dei Beni Culturali (SIENA)
	Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale (AREZZO)
	Scienze della Vita (SIENA)
	Studi Aziendali e Giuridici (SIENA)

operazioni terminate il 06/12/2012

*Allegato B*

CORSI DM 270	
FACOLTÀ: ECONOMIA "Richard M. Goodwin"	Dipartimenti
L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale	
1 - Economia e commercio (id=1286145)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Studi Aziendali e Giuridici <i>Dipartimenti associati</i> Economia Politica E Statistica
L-33 Scienze economiche	
2 - Economia (id=1287039)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Economia Politica e Statistica
3 - Economia e sviluppo territoriale (id=1317996)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Economia Politica e Statistica
4 - Scienze economiche e bancarie (id=1286198)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Studi Aziendali e Giuridici <i>Dipartimenti associati</i> Economia Politica E Statistica
LM-16 Finanza	
5 - Finance - Finanza (id=1297260)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Studi Aziendali e Giuridici <i>Dipartimenti associati</i> Economia Politica E Statistica
LM-56 Scienze dell'economia	
6 - Economia dell'ambiente e dello sviluppo (id=1210981)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Economia Politica e Statistica
7 - Economia/Economics (id=1286683)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Economia Politica e Statistica
LM-77 Scienze economico-aziendali	
8 - Economia e gestione degli intermediari finanziari (id=1286749)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Studi Aziendali e Giuridici <i>Dipartimenti associati</i> Economia Politica E Statistica
9 - Management (id=1210984)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Studi Aziendali e Giuridici
10 - Management e Governance (id=1317994)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Studi Aziendali e Giuridici
LM-82 Scienze statistiche	
11 - Scienze statistiche per le indagini campionarie (id=1296897)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Economia Politica e Statistica
FACOLTÀ: FARMACIA	Dipartimenti
LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	
12 - Pharmaceutical biotechnology - Biotecnologie farmaceutiche (id=1011605)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Biotecnologie, Chimica e Farmacia
LM-13 Farmacia e farmacia industriale	
13 - Chimica e tecnologia farmaceutiche (id=1286916)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Biotecnologie, Chimica e Farmacia



14 - Farmacia (id=1297139)	Dipartimento di riferimento Biotecnologie, Chimica e Farmacia
FACOLTÀ: GIURISPRUDENZA	Dipartimenti
L-14 Scienze dei servizi giuridici	
15 - Consulente del lavoro e delle relazioni sindacali (id=1317991)	Dipartimento di riferimento Giurisprudenza
LMG/01 Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza	
16 - Giurisprudenza (id=1317992)	Dipartimento di riferimento Giurisprudenza
FACOLTÀ: INGEGNERIA	Dipartimenti
L-8 Ingegneria dell'informazione	
17 - Ingegneria dell'automazione (id=1209461)	Dipartimento di riferimento Ingegneria dell'informazione e Scienze Matematiche
18 - Ingegneria gestionale (id=1287245)	Dipartimento di riferimento Ingegneria dell'informazione e Scienze Matematiche
19 - Ingegneria informatica e dell'informazione (id=1287238)	Dipartimento di riferimento Ingegneria dell'informazione e Scienze Matematiche
LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni	
20 - Electronics and communications engineering - Ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni (id=1305711)	Dipartimento di riferimento Ingegneria dell'informazione e Scienze Matematiche
LM-31 Ingegneria gestionale	
21 - Ingegneria gestionale (id=1305928)	Dipartimento di riferimento Ingegneria dell'informazione e Scienze Matematiche
LM-32 Ingegneria informatica	
22 - Computer and automation engineering - Ingegneria informatica e dell'automazione (id=1305712)	Dipartimento di riferimento Ingegneria dell'informazione e Scienze Matematiche
FACOLTÀ: LETTERE E FILOSOFIA	Dipartimenti
L-10 Lettere	
	Dipartimento di riferimento Scienze Storiche e dei Beni Culturali
23 - Studi umanistici (id=1317144)	Dipartimenti associati Scienze Della Formazione, Scienze Umane E Della Comunicazione Interculturale Filologia E Critica Delle Letterature Antiche E Moderne Scienze Sociali, Politiche E Cognitive
L-20 Scienze della comunicazione	
24 - Comunicazione, lingue e culture (id=1296799)	Dipartimento di riferimento Scienze Sociali, Politiche e Cognitive Dipartimenti associati Filologia E Critica Delle Letterature Antiche E Moderne
L-42 Storia	
	Dipartimento di riferimento Scienze Storiche e dei Beni Culturali
25 - Scienze umane. Storia, filosofia, antropologia (id=1212120)	Dipartimenti associati Filologia E Critica Delle Letterature Antiche E Moderne Scienze Sociali, Politiche E Cognitive



LM-1 Antropologia culturale ed etnologia	
26 - Antropologia e linguaggi dell'immagine (id=1317164)	Dipartimento di riferimento Scienze Sociali, Politiche e Cognitive
LM-2 Archeologia	
27 - Archeologia (id=1306814)	Dipartimento di riferimento Scienze Storiche e dei Beni Culturali
LM-14 Filologia moderna	
28 - Lettere moderne (id=1305721)	Dipartimento di riferimento Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne
LM-15 Filologia, letterature e storia dell'antichità	
29 - Lettere classiche (id=1287953)	Dipartimento di riferimento Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne
LM-39 Linguistica	
30 - Linguistica e Comunicazione persuasiva, Tecnologie e Studi Cognitivi (id=1296600)	Dipartimento di riferimento Scienze Sociali, Politiche e Cognitive
LM-78 Scienze filosofiche & LM-84 Scienze storiche	
31 - Storia e Filosofia (id=1317166)	Dipartimento di riferimento Scienze Storiche e dei Beni Culturali
LM-89 Storia dell'arte	
32 - Storia dell'arte (id=1212206)	Dipartimento di riferimento Scienze Storiche e dei Beni Culturali
LM-14. Filologia moderna (abilitazione A043)	
33 - Discipline letterarie, storiche e geografiche per l'insegnamento nella scuola secondaria di I grado (id=1309565)	Dipartimento di riferimento Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne
LM-37. Lingue e letterature moderne europee e americane (abilitazione A045)	
34 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA STRANIERA PER L'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (id=1309544)	Dipartimento di riferimento Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne
	Dipartimenti associati Scienze Della Formazione, Scienze Umane E Della Comunicazione Interculturale
FACOLTÀ: LETTERE E FILOSOFIA di AREZZO	
Dipartimenti	
L-11 Lingue e culture moderne	
35 - Lingue per la comunicazione interculturale e d'impresa (id=1288555)	Dipartimento di riferimento Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne
	Dipartimenti associati Scienze Della Formazione, Scienze Umane E Della Comunicazione Interculturale
L-19 Scienze dell'educazione e della formazione	
36 - Scienze dell'educazione e della formazione (id=1296612)	Dipartimento di riferimento Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale
LM-14 Filologia moderna & LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale	
37 - Discipline letterarie, artistiche e dello spettacolo (id=1297256)	Dipartimento di riferimento Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale
LM-78 Scienze filosofiche & LM-84 Scienze storiche	



38 - Filosofia e Storia: fonti, testi e teorie (id=1296614)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale
LM-85 Scienze pedagogiche	
39 - Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni (id=1296605)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale
LM-45. Musicologia e beni musicali (abilitazione A032)	
40 - Discipline musicali per l'insegnamento nella scuola secondaria di I grado (id=1309564)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze Storiche e dei Beni Culturali
FACOLTÀ: MEDICINA E CHIRURGIA	Dipartimenti
L-2 Biotecnologie	
41 - Biotecnologie (id=1287959)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Medicina Molecolare e dello Sviluppo
L/SNT1 Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica	
42 - Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) (id=1271407)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze <i>Dipartimenti associati</i> Biotecnologie Mediche Medicina Molecolare E Dello Sviluppo
43 - Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o) (id=1277288)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Medicina Molecolare e dello Sviluppo
L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione	
44 - Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) (id=1288260)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze
45 - Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista) (id=1282975)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze
46 - Ortottica ed assistenza oftalmologica (abilitante alla professione sanitaria di Ortottista ed assistente di oftalmologia) (id=1282574)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze
L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche	
47 - Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di Dietista) (id=1231120)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze <i>Dipartimenti associati</i> Biotecnologie Mediche
48 - Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista dentale) (id=1282214)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Biotecnologie Mediche
49 - Tecniche audioprotesiche (abilitante alla professione sanitaria di Audioprotesista) (id=1307444)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze
50 - Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare) (id=1231140)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Biotecnologie Mediche
<i>Dipartimento di riferimento</i>	



UNIVERSITÀ
DI SIENA 1240

51 - Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico) (id=1231160)	Biotechnologie Mediche <i>Dipartimenti associati</i> Medicina Molecolare E Dello Sviluppo Scienze Mediche, Chirurgiche E Neuroscienze
52 - Tecniche di neurofisiopatologia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di neurofisiopatologia) (id=1307147)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze
53 - Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica) (id=1282432)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze
L/SNT4 Professioni sanitarie della prevenzione	
54 - Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro) (id=1271411)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Medicina Molecolare e dello Sviluppo
LM-9 Biotechnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	
55 - Medical Biotechnologies - Biotechnologie mediche (id=1307384)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Biotechnologie Mediche
LM-41 Medicina e chirurgia	
	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze
56 - Medicina e chirurgia (id=1209568)	<i>Dipartimenti associati</i> Biotechnologie Mediche Medicina Molecolare E Dello Sviluppo
LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria	
57 - Odontoiatria e protesi dentaria (id=1271554)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Biotechnologie Mediche
LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche	
	<i>Dipartimento di riferimento</i> Medicina Molecolare e dello Sviluppo
58 - Scienze infermieristiche e ostetriche (id=1282333)	<i>Dipartimenti associati</i> Biotechnologie Mediche Scienze Mediche, Chirurgiche E Neuroscienze
LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie	
59 - Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (id=1263052)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze
FACOLTÀ: SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI	
Dipartimenti	
L-13 Scienze biologiche	
60 - Scienze biologiche (id=1317716)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze della Vita
L-27 Scienze e tecnologie chimiche	
61 - Scienze chimiche (id=1297262)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Biotechnologie, Chimica e Farmacia
L-30 Scienze e tecnologie fisiche	



62 - Fisica e tecnologie avanzate (id=1288341)	Dipartimento di riferimento Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente
L-31 Scienze e tecnologie informatiche	
63 - Informatica (id=1211060)	Dipartimento di riferimento Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche
L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura	
64 - Scienze ambientali e naturali (id=1296931)	Dipartimento di riferimento Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente Dipartimenti associati Scienze Della Vita
L-34 Scienze geologiche	
65 - Scienze geologiche (id=1317717)	Dipartimento di riferimento Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente
L-35 Scienze matematiche	
66 - Matematica (id=1317718)	Dipartimento di riferimento Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche
LM-6 Biologia	
67 - Biodiversità e conservazione della natura (id=1286559)	Dipartimento di riferimento Scienze della Vita
68 - Biologia molecolare e cellulare (id=1296930)	Dipartimento di riferimento Scienze della Vita
69 - Biologia sanitaria (id=1297263)	Dipartimento di riferimento Scienze della Vita
LM-40 Matematica	
70 - Matematica (id=1011971)	Dipartimento di riferimento Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche
LM-54 Scienze chimiche	
71 - Chimica (id=1297264)	Dipartimento di riferimento Biotecnologie, Chimica e Farmacia
LM-74 Scienze e tecnologie geologiche	
72 - Scienze e tecnologie geologiche (id=1288470)	Dipartimento di riferimento Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente
LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio	
73 - Ecotossicologia e sostenibilità ambientale (id=1305744)	Dipartimento di riferimento Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente
74 - Monitoraggio e gestione dell'ambiente marino (id=1211162)	Dipartimento di riferimento Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente
LM-95 Classe di abilitazione A059 - Matematica e scienze nella scuola secondaria di I grado	
75 - Matematica e Scienze per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado (id=1300133)	Dipartimento di riferimento Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche Dipartimenti associati Scienze Fisiche, Della Terra E Dell'Ambiente Scienze Della Vita
FACOLTÀ: SCIENZE POLITICHE	
Dipartimenti	
L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione	
76 - Scienze dell'amministrazione (id=1208984)	Dipartimento di riferimento Scienze Politiche e Internazionali
L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali	



UNIVERSITÀ
DI SIENA 1240

77 - Scienze politiche (id=1286325)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze Politiche e Internazionali <i>Dipartimenti associati</i> Scienze Sociali, Politiche E Cognitive
L-39 Servizio sociale	
78 - Scienze del servizio sociale (id=1317930)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze Sociali, Politiche e Cognitive <i>Dipartimenti associati</i> Scienze Politiche E Internazionali
LM-52 Relazioni internazionali	
79 - Scienze internazionali (id=1317931)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze Politiche e Internazionali
LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni	
80 - Pubbliche amministrazioni e organizzazioni complesse (id=1317932)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze Politiche e Internazionali
LM-90 Studi europei	
81 - Studi europei (id=1209121)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze Sociali, Politiche e Cognitive
CORSI DM 509	
FACOLTÀ: ECONOMIA "Richard M. Goodwin"	
17 Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale	
82 - Economia dei Mercati Finanziari (id=0520104015400001)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Studi Aziendali e Giuridici <i>Dipartimenti associati</i> Economia Politica E Statistica
83 - Economia e Gestione delle Piccole e Medie Imprese (id=0520104015400002)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Studi Aziendali e Giuridici <i>Dipartimenti associati</i> Economia Politica E Statistica
84 - Scienze Economiche e Bancarie (id=0520104015400003)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Studi Aziendali e Giuridici <i>Dipartimenti associati</i> Economia Politica E Statistica
28 Classe delle lauree in scienze economiche	
85 - Economia Ambientale (id=0520104015300001)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Economia Politica e Statistica
86 - Economia dell'Ambiente e del Turismo Sostenibile (id=0520104015300002)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Economia Politica e Statistica
87 - Economia delle Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali (id=0520104015300003)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Studi Aziendali e Giuridici <i>Dipartimenti associati</i> Economia Politica E Statistica



UNIVERSITÀ
DI SIENA 1240

88 - Economia e Commercio (id=0520104015300004)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Studi Aziendali e Giuridici <i>Dipartimenti associati</i> Economia Politica E Statistica
89 - Scienze Economiche (id=0520104015300005)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Economia Politica e Statistica
37 Classe delle lauree in scienze statistiche	
90 - Scienze Statistiche ed Economiche (id=0520104015900001)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Economia Politica e Statistica
19/S Classe delle lauree specialistiche in finanza	
91 - Finanza (id=0520104041800001)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Studi Aziendali e Giuridici <i>Dipartimenti associati</i> Economia Politica E Statistica
64/S Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia	
92 - Economia e Diritto (id=0520104046300002)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Economia Politica e Statistica
93 - Scienze Economiche (id=0520104046300004)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Economia Politica e Statistica
71/S Classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni	
94 - Direzione delle Pubbliche Amministrazioni (id=0520104047000001)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Studi Aziendali e Giuridici
84/S Classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali	
95 - Economia e Gestione degli Intermediari Finanziari (id=0520104048300002)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Studi Aziendali e Giuridici <i>Dipartimenti associati</i> Economia Politica E Statistica
96 - Economia e Management (id=0520104048300001)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Studi Aziendali e Giuridici
97 - Governo e Controllo Aziendale (id=0520104048300003)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Studi Aziendali e Giuridici
FACOLTÀ: FARMACIA	
Dipartimenti	
24 Classe delle lauree in scienze e tecnologie farmaceutiche	
98 - Informazione Scientifica sul Farmaco (id=0520104017700002)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Biotecnologie, Chimica e Farmacia
99 - Scienza e Tecnologia dei Prodotti Cosmetici (id=0520104017700003)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Biotecnologie, Chimica e Farmacia
100 - Scienza e Tecnologia dei Prodotti Cosmetici ed Erboristici (id=0520104017700006)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Biotecnologie, Chimica e Farmacia
9/S Classe delle lauree specialistiche in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	
101 - Biotecnologie per la Salute Umana (id=0520104040800003)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Biotecnologie Mediche
14/S Classe delle lauree specialistiche in farmacia e farmacia industriale	
102 - Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (id=0520104041300001)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Biotecnologie, Chimica e Farmacia
	<i>Dipartimento di riferimento</i>



103 - Farmacia (id=0520104041300002)	Biotechnologie, Chimica e Farmacia
FACOLTÀ: GIURISPRUDENZA	Dipartimenti
2 Classe delle lauree in scienze dei servizi giuridici	
104 - Consulente del Lavoro (id=0520104015100001)	Dipartimento di riferimento Giurisprudenza
31 Classe delle lauree in scienze giuridiche	
105 - Diritto dell'Impresa (id=0520104015000002)	Dipartimento di riferimento Giurisprudenza
106 - Diritto e Organizzazione Internazionale (id=0520104015000003)	Dipartimento di riferimento Giurisprudenza
107 - Scienze Giuridiche (id=0520104015000004)	Dipartimento di riferimento Giurisprudenza
108 - Scienze Giuridiche e Sistemi Amministrativi (id=0520104015000005)	Dipartimento di riferimento Giurisprudenza
22/S Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza	
109 - Giurisprudenza (id=0520104042100001)	Dipartimento di riferimento Giurisprudenza
110 - Giurisprudenza (Corso Ad Esaurimento) (id=0520104042100001)	Dipartimento di riferimento Giurisprudenza
FACOLTÀ: INGEGNERIA	Dipartimenti
9 Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione	
111 - Ingegneria Gestionale (id=0520104001000006)	Dipartimento di riferimento Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche
112 - Ingegneria Informatica (id=0520104001000002)	Dipartimento di riferimento Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche
113 - Ingegneria dell'Automazione (id=0520104001000004)	Dipartimento di riferimento Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche
114 - Ingegneria delle Telecomunicazioni (id=0520104001000003)	Dipartimento di riferimento Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche
30/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria delle telecomunicazioni	
115 - Ingegneria delle Telecomunicazioni (id=0520104042900001)	Dipartimento di riferimento Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche
35/S Classe delle lauree specialistiche in ingegneria informatica	
116 - Ingegneria Informatica (id=0520104043400002)	Dipartimento di riferimento Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche
FACOLTÀ: LETTERE E FILOSOFIA	Dipartimenti
5 Classe delle lauree in lettere	
	Dipartimento di riferimento Scienze Storiche e dei Beni Culturali
	Dipartimenti associati Scienze Della Formazione, Scienze Umane E Della Comunicazione Interculturale Filologia E Critica Delle Letterature Antiche E Moderne Scienze Sociali, Politiche E Cognitive
117 - Lettere (id=0520104009800003)	
11 Classe delle lauree in lingue e culture moderne	
118 - Lingue e Letterature Straniere (id=0520104010200002)	Dipartimento di riferimento Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne
13 Classe delle lauree in scienze dei beni culturali	
119 - Scienze dei Beni Archeologici	Dipartimento di riferimento



(id=0520104008700004)	Scienze Storiche e dei Beni Culturali
120 - Scienze dei Beni Storico-Artistici, Musicali, Cinematografici e Teatrali (id=0520104008700002)	Dipartimento di riferimento Scienze Storiche e dei Beni Culturali
14 Classe delle lauree in scienze della comunicazione	
	Dipartimento di riferimento Scienze Sociali, Politiche e Cognitive
121 - Scienze della Comunicazione (id=0520104009200001)	Dipartimenti associati Filologia E Critica Delle Letterature Antiche E Moderne
	Dipartimento di riferimento Scienze Sociali, Politiche e Cognitive
122 - Scienze della Comunicazione (id=0520104009200004)	Dipartimenti associati Filologia E Critica Delle Letterature Antiche E Moderne
29 Classe delle lauree in filosofia	
123 - Discipline Etno-Antropologiche (id=0520104009600002)	Dipartimento di riferimento Scienze Sociali, Politiche e Cognitive
124 - Filosofia (id=0520104009600001)	Dipartimento di riferimento Scienze Storiche e dei Beni Culturali
38 Classe delle lauree in scienze storiche	
125 - Storia (id=0520104010600003)	Dipartimento di riferimento Scienze Storiche e dei Beni Culturali
126 - Storia, Tradizione, Innovazione (id=0520104010600001)	Dipartimento di riferimento Scienze Storiche e dei Beni Culturali
41 Classe delle lauree in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali	
127 - Conservazione, Gestione e Comunicazione dei Beni Archeologici (id=0520104002400001)	Dipartimento di riferimento Scienze Storiche e dei Beni Culturali
1/S Classe delle lauree specialistiche in antropologia culturale ed etnologia	
128 - Antropologia Culturale ed Etnologia (id=0520104040000001)	Dipartimento di riferimento Scienze Sociali, Politiche e Cognitive
2/S Classe delle lauree specialistiche in archeologia	
129 - Archeologia (id=0520104040100001)	Dipartimento di riferimento Scienze Storiche e dei Beni Culturali
15/S Classe delle lauree specialistiche in filologia e letterature dell'antichità	
130 - Scienze dell'Antichità (id=0520104041400001)	Dipartimento di riferimento Scienze Storiche e dei Beni Culturali
16/S Classe delle lauree specialistiche in filologia moderna	
131 - Filologia Moderna (id=0520104041500001)	Dipartimento di riferimento Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne
18/S Classe delle lauree specialistiche in filosofia teoretica, morale, politica ed estetica	
132 - Filosofia (id=0520104041700001)	Dipartimento di riferimento Scienze Storiche e dei Beni Culturali
42/S Classe delle lauree specialistiche in lingue e letterature moderne euroamericane	
133 - Lingue Moderne e Studi Interculturali (id=0520104044100001)	Dipartimento di riferimento Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne
44/S Classe delle lauree specialistiche in linguistica	
134 - Linguistica (id=0520104044300001)	Dipartimento di riferimento Scienze Sociali, Politiche e Cognitive



73/S Classe delle lauree specialistiche in scienze dello spettacolo e della produzione multimediale	
135 - Radiofonia e Linguaggi dello Spettacolo e del Multimediale (id=0520104047200001)	Dipartimento di riferimento Scienze Sociali, Politiche e Cognitive
95/S Classe delle lauree specialistiche in storia dell'arte	
136 - Storia dell'Arte (id=0520104049400002)	Dipartimento di riferimento Scienze Storiche e dei Beni Culturali
97/S Classe delle lauree specialistiche in storia medievale	
137 - Documentazione e Ricerca Storica (id=0520104049600002)	Dipartimento di riferimento Scienze Storiche e dei Beni Culturali
101/S Classe delle lauree specialistiche in teoria della comunicazione	
138 - Design di Ambienti per la Comunicazione (id=0520105050000001)	Dipartimento di riferimento Scienze Sociali, Politiche e Cognitive
139 - Teoria della Comunicazione e Tecniche dei Linguaggi Persuasivi (id=0520104050000001)	Dipartimento di riferimento Scienze Sociali, Politiche e Cognitive
FACOLTÀ: LETTERE E FILOSOFIA di AREZZO	Dipartimenti
3 Classe delle lauree in scienze della mediazione linguistica	
140 - Lingue Moderne, Mediazione Linguistica e Interculturale (id=0520104021100002)	Dipartimento di riferimento Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne Dipartimenti associati Scienze Della Formazione, Scienze Umane E Della Comunicazione Interculturale
5 Classe delle lauree in lettere	
141 - Letteratura Italiana e Europea (id=0520104009800001)	Dipartimento di riferimento Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale
142 - Letterature d'Italia e d'Europa (id=0520104009800001)	Dipartimento di riferimento Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale
11 Classe delle lauree in lingue e culture moderne	
143 - Lingue e Comunicazione Interculturale (id=0520104010200001)	Dipartimento di riferimento Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale
13 Classe delle lauree in scienze dei beni culturali	
144 - Scienze per i Beni Culturali (id=0520104008700003)	Dipartimento di riferimento Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale
18 Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione	
145 - Scienze dell'Educazione e della Formazione (id=0520104010400001)	Dipartimento di riferimento Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale
23 Classe delle lauree in scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda	
146 - Musica e Spettacolo (id=0520104009300002)	Dipartimento di riferimento Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale
29 Classe delle lauree in filosofia	
147 - Filosofia, Storia e Comunicazione (id=0520104009600003)	Dipartimento di riferimento Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale
38 Classe delle lauree in scienze storiche	



148 - Società, Culture ed Istituzioni d'Europa (id=0520104010600002)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale
5/S Classe delle lauree specialistiche in archivistica e biblioteconomia	
149 - Libro-Testo-Comunicazione (id=0520104040400001)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale
42/S Classe delle lauree specialistiche in lingue e letterature moderne euroamericane	
150 - Studi Linguistici e Culturali (id=0520104044100003)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale
56/S Classe delle lauree specialistiche in programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi	
151 - Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi e Formativi (id=0520104045500001)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale
95/S Classe delle lauree specialistiche in storia dell'arte	
152 - Storia dell'Arte (id=0520104049400001)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale
FACOLTÀ: MEDICINA E CHIRURGIA	Dipartimenti
1 Classe delle lauree in biotecnologie	
153 - Biotecnologie (id=0520104023000003)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Medicina Molecolare e dello Sviluppo
SNT/1 Classe delle lauree in professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica	
154 - Corso di Laurea in Infermieristica (Abilitante alla Professione Sanitaria di Infermiere) (id=0520104050400001)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze <i>Dipartimenti associati</i> Biotecnologie Mediche Medicina Molecolare E Dello Sviluppo
155 - Infermiere (id=0520104050400001)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze <i>Dipartimenti associati</i> Biotecnologie Mediche Medicina Molecolare E Dello Sviluppo
156 - Infermieristica (Abilitante alla Professione Sanitaria di Infermiere) (id=0520104050400001)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze <i>Dipartimenti associati</i> Biotecnologie Mediche Medicina Molecolare E Dello Sviluppo
157 - Ostetricia (Abilitante alla Professione Sanitaria di Ostetrica/o) (id=0520104050400002)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Medicina Molecolare e dello Sviluppo
SNT/2 Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione	
158 - Corso di Laurea in Fisioterapia (Abilitante alla Professione Sanitaria di Fisioterapista) (id=0520104050500001)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze
159 - Fisioterapia (Abilitante alla Professione Sanitaria di Fisioterapista) (id=0520104050500001)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze



160 - Logopedia (Abilitante alla Professione Sanitaria di Logopedista) (id=0520104050500002)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze
161 - Ortottica ed Assistenza Oftalmologica (Abilitante alla Professione Sanitaria di Ortottista ed Assistente di Oftalmologia) (id=0520104050500003)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze
SNT/3 Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche	
162 - Corso di Laurea in Tecniche Audioprotesiche (Abilitante alla Professione Sanitaria di Audioprotesista) (id=0520104050600003)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze
163 - Dietistica (Abilitante alla Professione Sanitaria di Dietista) (id=0520104050600008)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze <i>Dipartimenti associati</i> Biotecnologie Mediche
164 - Igiene Dentale (Abilitante alla Professione Sanitaria di Igienista Dentale) (id=0520104050600001)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Biotecnologie Mediche
165 - Tecniche Audiometriche (Abilitante alla Professione Sanitaria di Audiometrista) (id=0520104050600002)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze
166 - Tecniche Audioprotesiche (Abilitante alla Professione Sanitaria di Audioprotesista) (id=0520104050600003)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze
167 - Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare (Abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare) (id=0520104050600007)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Biotecnologie Mediche
168 - Tecniche di Laboratorio Biomedico (Abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico di Laboratorio Biomedico) (id=0520104050600004)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Biotecnologie Mediche <i>Dipartimenti associati</i> Medicina Molecolare E Dello Sviluppo Scienze Mediche, Chirurgiche E Neuroscienze
169 - Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia (Abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico di Radiologia Medica) (id=0520104050600006)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze
SNT/4 Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione	
170 - Assistenza Sanitaria (Abilitante alla Professione Sanitaria di Assistente Sanitario) (id=0520104050700001)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Medicina Molecolare e dello Sviluppo
171 - Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (Abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro) (id=0520104050700003)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Medicina Molecolare e dello Sviluppo
46/S Classe delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia	



172 - Medicina e Chirurgia (id=0520104044500001)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze
	<i>Dipartimenti associati</i> Biotecnologie Mediche Medicina Molecolare E Dello Sviluppo
52/S Classe delle lauree specialistiche in odontoiatria e protesi dentaria	
173 - Odontoiatria e Protesi Dentaria "Pier Luigi Masi" (id=0520104045100001)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Biotecnologie Mediche
SNT_SPEC/1 Classe delle lauree specialistiche nelle scienze infermieristiche e ostetriche	
	<i>Dipartimento di riferimento</i> Medicina Molecolare e dello Sviluppo
174 - Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (id=0520105051000002)	<i>Dipartimenti associati</i> Biotecnologie Mediche Scienze Mediche, Chirurgiche E Neuroscienze
SNT_SPEC/2 Classe delle lauree specialistiche nelle scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione	
175 - Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione (id=0520105051100002)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Medicina Molecolare e dello Sviluppo
SNT_SPEC/3 Classe delle lauree specialistiche nelle scienze delle professioni sanitarie tecniche	
	<i>Dipartimento di riferimento</i> Biotecnologie Mediche
176 - Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche (id=0520105051200001)	<i>Dipartimenti associati</i> Medicina Molecolare E Dello Sviluppo Scienze Mediche, Chirurgiche E Neuroscienze
SNT_SPEC/4 Classe delle lauree specialistiche nelle scienze delle professioni sanitarie della prevenzione	
177 - Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione (id=0520105051300002)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze
FACOLTÀ: SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI	Dipartimenti
12 Classe delle lauree in scienze biologiche	
178 - Scienze Biologiche (id=0520104005500002)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze della Vita
16 Classe delle lauree in scienze della Terra	
179 - Geotecnologie (id=0520104005400017)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente
180 - Scienze Geologiche (id=0520104005400001)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente
21 Classe delle lauree in scienze e tecnologie chimiche	
181 - Chimica (id=0520104005300001)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Biotecnologie, Chimica e Farmacia
182 - Chimica e Tecnologia dei Materiali (id=0520104005300002)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Biotecnologie, Chimica e Farmacia
25 Classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche	
183 - Fisica e Tecnologie Avanzate (id=0520104005200001)	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente
26 Classe delle lauree in scienze e tecnologie informatiche	
184 - Scienza e Teoria dell'informatica	<i>Dipartimento di riferimento</i>



(id=0520104005100001)	Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche
27 Classe delle lauree in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura	
	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente
185 - Scienze Ambientali (id=0520104005600001)	<i>Dipartimenti associati</i> Scienze Della Vita
	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente
186 - Scienze Naturali (id=0520104005600002)	<i>Dipartimenti associati</i> Scienze Della Vita
32 Classe delle lauree in scienze matematiche	
	<i>Dipartimento di riferimento</i> Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche
187 - Matematica (id=0520104005000002)	
6/S Classe delle lauree specialistiche in biologia	
	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze della Vita
188 - Biodiversità, Ecologia ed Evoluzione (id=0520104040500003)	
	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze della Vita
189 - Biologia Sanitaria (id=0520104040500001)	
20/S Classe delle lauree specialistiche in fisica	
	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente
190 - Fisica Sperimentale (id=0520104041900001)	
68/S Classe delle lauree specialistiche in scienze della natura	
	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze della Vita
191 - Gestione e Conservazione del Patrimonio Naturale (id=0520104046700001)	
82/S Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio	
	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente
192 - Tecnologie di Analisi degli Impatti Ecotossicologici (id=0520104048100001)	
	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente
193 - Tecnologie di Monitoraggio e di Recupero Ambientale (id=0520104048100002)	
86/S Classe delle lauree specialistiche in scienze geologiche	
	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente
194 - Geologia Applicata (id=0520104048500002)	
	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente
195 - Geologia per il Territorio, le Risorse e l'Ambiente (id=0520104048500001)	
FACOLTÀ: SCIENZE POLITICHE	
Dipartimenti	
6 Classe delle lauree in scienze del servizio sociale	
	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze Sociali, Politiche e Cognitive
196 - Scienze del Servizio Sociale (id=0520104016800001)	<i>Dipartimenti associati</i> Scienze Politiche E Internazionali
15 Classe delle lauree in scienze politiche e delle relazioni internazionali	
	<i>Dipartimento di riferimento</i> Scienze Politiche e Internazionali
197 - Scienze Politiche e Relazioni Internazionali (id=0520104016400001)	<i>Dipartimenti associati</i>



Scienze Sociali, Politiche E Cognitive

198 - Scienze Sociali per la Cooperazione e Lo Sviluppo (id=0520104016400002)	Dipartimento di riferimento Scienze Politiche e Internazionali Dipartimenti associati Scienze Sociali, Politiche E Cognitive
19 Classe delle lauree in scienze dell'amministrazione	
199 - Scienze dell'Amministrazione (id=0520104016600001)	Dipartimento di riferimento Scienze Politiche e Internazionali
57/S Classe delle lauree specialistiche in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali	
200 - Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali (id=0520104045600001)	Dipartimento di riferimento Scienze Sociali, Politiche e Cognitive Dipartimenti associati Scienze Politiche E Internazionali
60/S Classe delle lauree specialistiche in relazioni internazionali	
201 - Scienze Internazionali (id=0520104045900002)	Dipartimento di riferimento Scienze Politiche e Internazionali
71/S Classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni	
202 - Scienze delle Pubbliche Amministrazioni (id=0520104047000004)	Dipartimento di riferimento Scienze Politiche e Internazionali

Divisione Atti Normativi
e affari istituzionali

D.R. Rep. 90/2013
Pr. N. 2523
del 21.01.2013

IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e s.m. e i. e in particolare l'articolo 6;

- Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni e integrazioni;

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 746 del 31 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1994 e s.m. e i. e, in ultimo, modificato in attuazione della Legge 240/2010, con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012;

- Visto il D.R. n. 629 del 2 febbraio 2009 concernente l'emanazione del Regolamento Generale relativo ai permessi di accesso ai parcheggi e alla destinazione delle quote erogate per la concessione dei permessi di accesso;

- Vista la delibera n. 46 del 23 marzo 2012, con la quale il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dell'interrogazione presentata da un Consigliere sulla opportunità di una verifica ed eventualmente di una revisione dei requisiti in base ai quali era stato a suo tempo accordato l'utilizzo dei parcheggi dell'Ateneo e preso atto dell'aggiornamento sull'argomento fatto dal Direttore Amministrativo, si pronunciava per la sospensione dell'efficacia del Regolamento, invitando l'Amministrazione a procedere alla sua revisione;

- Preso atto del mancato recepimento della predetta delibera in apposito provvedimento di modifica di quanto disposto con D.R. n. 629 del 2 febbraio 2009 e nelle more della definizione della prevista revisione del "Regolamento Generale relativo ai permessi di accesso ai parcheggi e alla destinazione delle quote erogate per la concessione dei permessi di accesso";

DECRETA

Articolo unico

1. A far data dalla delibera n. 46 del Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2012, è sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui al "Regolamento Generale relativo ai permessi di accesso ai parcheggi e alla destinazione delle quote erogate per la concessione dei permessi di accesso",

emanato con D.R. n. 629 del 2 febbraio 2009.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale e nell'Albo *on-line* di Ateneo.

Siena, 18 gennaio 2013

IL RETTORE

Prof. Angelo Riccaboni

Divisione Atti Normativi
e affari istituzionali

D.R. Rep. 292/2013
Pr. N. 7817
del 01/03/2013

IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, e s.m. e i. e in particolare l'articolo 6;

- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

- Vista la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, e in particolare l'art. 44, comma 2, lett. b);

- Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 su "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509";

- Visto il D.M. 26 luglio 2007, n. 386 su "Definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione, da parte delle Università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale);

- Visto il D.M. 22 settembre 2010, n. 17 su "Requisiti necessari dei corsi di studio";

- Visto il D.M. 23 dicembre 2010, n. 50 recante "Linee generali di indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2010-2012";

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 746 del 31 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1994 e s.m. e i. e, in ultimo, modificato in attuazione della Legge 240/2010, con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012;

- Visto il D.R. n. 1410 del 15 settembre 2001 di emanazione del Regolamento Didattico di Ateneo approvato con Decreto Direttoriale MIUR del 26

giugno 2001 e con Decreto Direttoriale MIUR del 6 agosto 2001 e s.m. e i., con particolare riferimento al D.R. n. 1284/2008-09 del 6 maggio 2009 relativo alla modifica della Parte generale del Regolamento Didattico di Ateneo, approvata con Decreto Direttoriale 5 maggio 2009 e s.m. e i. e al D.R. n.1646/2008-09 dell'8 giugno 2009 relativo alla modifica del Regolamento Didattico di Ateneo nella parte relativa agli ordinamenti didattici dei Corsi di studio istituiti e/o ridefiniti ai sensi del D.M. n. 270/2004 e successivi Decreti attuativi, approvata con Decreto Direttoriale MIUR 27 maggio 2009, e s.m. e i.;

- Visto il D.R. n. 1415 del 18 settembre 2001, di emanazione del Regolamento Didattico della Facoltà di Farmacia, e s. m. e i.;

- Visto il D.R. n. 1069 del 20 luglio 2012, relativo alla istituzione, tra gli altri, del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia, nonché all'attribuzione al medesimo Dipartimento dei Corsi di Laurea Specialistica in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche;

- Visto il Regolamento del Tirocinio Professionale degli studenti dei Corsi di Laurea Specialistica in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Classe 14/S), emanato con D.R. n. 815 del 9 giugno 2003 e s. m. e i.;

- Vista la proposta di modifica del precitato Regolamento, deliberata dal Consiglio di Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia nella seduta del 14 dicembre 2012;

- Vista la delibera n. 5 del 24 gennaio 2013, con la quale il Senato Accademico, ravvisata l'urgenza, e fatta salva l'acquisizione del parere del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile, approvava quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia in merito alle modifiche del Regolamento precitato;

- Acquisito, in data 26 febbraio 2013 il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione alla proposta del Consiglio di Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia in merito alle modifiche del Regolamento precitato;

- Ravvisata la necessità e l'urgenza di recepire le sopracitate modifiche nel Regolamento del Tirocinio Professionale degli studenti dei Corsi di Laurea Specialistica in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Classe 14/S) emanato con D.R. n. 815 del 9 giugno 2003 e s. m. e i.;

DECRETA

Articolo unico

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nell'Albo *on-line* di Ateneo, il Regolamento del Tirocinio Professionale degli studenti dei Corsi di Laurea Specialistica in Farmacia e in Chimica e Tecnologia

Farmaceutiche (Classe 14/S) di cui al D.R. n. 815 del 9 giugno 2003 e s. m. e i. è ulteriormente modificato nel testo di cui all'*Allegato 1*, parte integrante del presente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale e nell'Albo *on-line* di Ateneo.

Siena, 28 febbraio 2013

IL RETTORE

Prof. Angelo Riccaboni

Allegato 1 al D.R. n. 292 del 28/02/2013

Regolamento del Tirocinio professionale degli studenti dei Corsi di Laurea Specialistica in "Farmacia" e in "Chimica e Tecnologia Farmaceutiche"(Classe 14 S)

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il tirocinio professionale cui sono tenuti gli studenti dell'Università degli Studi di Siena che intendono conseguire la Laurea Specialistica in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, di cui al D.M. 28 novembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni".

Art. 2 - Definizione del Tirocinio professionale

1. Il tirocinio professionale previsto dall'Ordinamento Didattico Nazionale vigente per gli studenti dei corsi di Laurea Specialistica in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, può essere svolto presso una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale, sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell'ospedale, che abbia aderito alla convenzione di cui al successivo art. 4, comma 1.

2. Il tirocinio consiste nella partecipazione dello studente all'attività della farmacia ospitante in rapporto alle finalità del tirocinio stesso definite nel successivo art. 3.

3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di Laurea Specialistica in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Siena, inseriti nel Regolamento Didattico di Ateneo, prevedono 30 crediti, riservati al tirocinio professionale della durata di sei mesi da svolgersi prima del conseguimento del titolo di Laurea Specialistica.

Art. 3 - Modalità di svolgimento del tirocinio

1. In ottemperanza a quanto stabilito dalla Direttiva 85/432/CEE e successive modificazioni, il tirocinio deve essere svolto a tempo pieno per una durata complessiva di almeno sei mesi, anche non continuativi, ma comunque entro un periodo di tempo non superiore a due anni, presso non più di due farmacie aperte al pubblico o in farmacie

ospedaliero.

2. Il tirocinio può essere svolto durante il quarto ed il quinto anno dei Corsi di Laurea Specialistica in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.

3. Requisito minimo per lo svolgimento del tirocinio è l'acquisizione di almeno 180 CFU presenti nel piano degli studi dello studente e necessari al conseguimento del titolo della Laurea Specialistica.

4. Il tirocinio ha come obiettivo quello di fornire allo studente le conoscenze necessarie ad un corretto esercizio professionale per quanto attiene a:

- a) La deontologia professionale;
- b) La conduzione tecnico-amministrativa della farmacia inerente l'organizzazione, il disimpegno e lo svolgimento del servizio farmaceutico sulla base della normativa vigente, nazionale e regionale;
- c) L'acquisto, la detenzione e la dispensazione dei medicinali, con particolare riguardo agli stupefacenti;
- d) La gestione dei prodotti diversi dai medicinali, a questi affini e comunque con valenza sanitaria;
- e) La stabilità e la buona conservazione dei farmaci; farmaci scaduti e revocati;
- f) La preparazione dei medicinali in farmacia;
- g) L'arredo e l'organizzazione della farmacia e dei laboratori annessi;
- h) La "farmacia" come centro di servizi; il rapporto con il pubblico; l'analitica clinica ed i CUP;
- i) L'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione, finalizzate al corretto uso dei medicinali, alla prevenzione ed alla farmacovigilanza;
- j) La gestione imprenditoriale della farmacia e gli adempimenti inerenti la disciplina fiscale;
- k) L'utilizzo delle fonti di informazione disponibili nella farmacia o accessibili presso strutture centralizzate;
- l) L'informatica in farmacia: i programmi di comune utilizzazione e quelli di gestione aziendale; banche dati di interesse farmaceutico;
- m) Ogni argomento professionale divenuto di attualità.

5. Non è consentito affidare al tirocinante compiti che esulino dalle finalità di cui al comma 4, come pure, in condizioni di autonomia, consentirgli la dispensazione al pubblico di medicinali e di altri prodotti diversi dai medicinali, a questi affini e, comunque, con valenza sanitaria.

6. Il tirocinante deve indossare il camice bianco sul quale dovrà applicare un cartellino apposito, ritirato presso l'Ordine dei Farmacisti della Provincia ove risiede la farmacia prescelta per il tirocinio stesso, che lo identifichi al pubblico come tirocinante. Il cartellino identificativo del tirocinante deve essere restituito al termine del tirocinio

all'Ordine dei Farmacisti.

7. Il tirocinio deve essere svolto e completato nell'arco di non più di ventiquattro mesi.

Art. 4 - Rapporti con le farmacie

1. I rapporti con le farmacie sono regolati da apposita convenzione stipulata fra l'Università degli Studi di Siena, nella persona del Rettore, e l'Ordine Professionale della Provincia in cui ha sede la farmacia, nella persona del Presidente.

2. Le farmacie non possono accettare come tirocinanti studenti che siano parenti fino al terzo grado del titolare o del direttore.

3. Il tirocinio professionale non costituisce rapporto di lavoro, né può considerarsi comunque sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale soggetta a corrispettivo. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante.

Art. 5 - Attività di Tutorato

1. Il titolare o direttore della farmacia presso la quale lo studente svolge il tirocinio assume il ruolo di tutor ed è responsabile del tirocinio professionale svolto che deve essere coerente con le indicazioni di cui all'Art. 3.

2. Per tale attività di tutoraggio può essere nominato un delegato del titolare o del direttore a condizione che il medesimo svolga attività professionale continuativa all'interno della farmacia.

3. Il Farmacista o un suo collaboratore laureato, all'uopo delegato, segue lo studente nel tirocinio, concorda con lui l'orario giornaliero del tirocinio stesso, le sue variazioni e le sue modalità pratiche di svolgimento e, entro i limiti imposti dal presente regolamento, cura ed accerta che il tirocinio sia svolto in modo appropriato.

4. Ai fini della verifica del profitto del tirocinio professionale, il responsabile della farmacia deve attestare in maniera dettagliata le attività svolte dal tirocinante.

5. L'attività di tutor all'interno della farmacia può essere integrata da periodi di formazione, svolti in ambito universitario, accreditati dall'E.C.M.

6. I CFU acquisibili attraverso la frequenza certificata ai corsi di formazione E.C.M. non possono superare i 5 CFU.

Art. 6 - Domanda di tirocinio

1. La domanda di tirocinio deve essere presentata all'Ufficio Studenti e Didattica del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia dell'Università degli Studi di Siena, almeno 1 (uno) mese prima della data di inizio prevista.

2. Nella domanda dovrà essere indicato il periodo di tempo durante il quale si intende svolgere il

tirocinio, la farmacia prescelta ed il responsabile del tirocinio.

3. Per lo svolgimento del tirocinio lo studente può scegliere una qualunque delle farmacie che abbiano sottoscritto la convenzione con l'Università degli Studi di Siena.

4. Copia della domanda di tirocinio è trasmessa, a cura dell'Ufficio Studenti e Didattica del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia, all'Ordine professionale competente ed alla ASL competente, se convenzionata.

5. Qualsiasi variazione relativa alle modalità di svolgimento del tirocinio indicate nella domanda dovrà essere autorizzata dal competente Ordine e comunicata per iscritto all'Ufficio Studenti e Didattica del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia.

Art. 7 - Registro di frequenza

1. Lo studente, prima di iniziare il tirocinio, è tenuto a ritirare presso l'Ufficio Studenti e Didattica del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia il Registro di frequenza, che deve essere compilato in ogni sua parte e firmato settimanalmente dal tutor con la descrizione della attività svolta dal tirocinante.

2. Al termine del periodo di tirocinio il tutor deve altresì riportare sul Registro di cui al comma 1 il giudizio complessivo sulla validità del tirocinio svolto.

3. Terminato il tirocinio, lo studente dovrà consegnare all'Ordine dei Farmacisti competente il registro di frequenza su cui verrà posto un visto.

4. Lo studente riconsegnerà il registro all'Ufficio Studenti e Didattica del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia nei termini di cui all'articolo 11, comma 3.

Art. 8 - Copertura assicurativa

1. Il tirocinante, in quanto studente regolarmente iscritto, è assicurato per la Responsabilità Civile e gode inoltre di ulteriore copertura specifica per infortuni.

2. Le garanzie sono operanti per i sinistri occorsi nelle sedi universitarie e per ogni altro sinistro avvenuto in qualunque luogo extra-universitario purché lo studente sia stato preventivamente autorizzato dal responsabile della struttura e ricorrano scopi didattici.

Art. 9 - Tirocini all'estero

1. Lo svolgimento di una parte del tirocinio all'estero (non superiore a 3 mesi) nell'ambito di programmi di scambio con altre Università dell'UE (Socrates/Erasmus o altri accordi bilaterali) deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia.

Art. 10 - Tutor/Coordinatore per il Tirocinio Professionale

1. Il Consiglio del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia nomina un tutor/coordinatore scelto tra i docenti appartenenti allo stesso. Il tutor/coordinatore ha la funzione di coordinare le attività previste nell'ambito del tirocinio e di verificare che il tirocinio sia svolto in modo appropriato.

Art. 11 - Controlli

1. Presso l'Ordine dei Farmacisti è istituito un registro per l'annotazione degli estremi di cui all'art. 7 riguardanti ogni singolo tirocinante che abbia svolto la sua attività presso le farmacie della provincia.

2. L'Ordine Professionale può accertare che il tirocinio venga svolto con le modalità stabilite e con il dovuto profitto. In caso di accertamento di gravi mancanze, il tirocinio può essere annullato.

3. Lo studente, acquisita tutta la documentazione (registro incluso) presso gli uffici dell'Ordine dei Farmacisti Provinciale, la consegna in tempo utile per sostenere l'esame di laurea, all'Ufficio Studenti e Didattica del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia che la trasmetterà al tutor/coordinatore del Dipartimento di cui all'art. 10 per le opportune verifiche.

Art. 12 - Norma transitoria

1. Nel caso degli studenti del Corso di Laurea in Farmacia e dei laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, i tirocini in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere portati a termine secondo il Regolamento precedente.

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, oltre alla normativa specifica in materia, valgono le norme dello Statuto e del Regolamento Didattico di Ateneo.
